



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 15/02/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di Febbraio alle ore 17:29, presso il Castello "De Falconibus", dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI .

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 17 consiglieri comunali ed assenti n° 0, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	SI
ANNESE SERGIO	SI	TARANTINO ANTONIO SIMONE	SI
LIPPOLIS ANTONELLA	SI	MEDICI DONATELLO	SI
LUONGO PIERO FRANCESCO	SI	DEMARCO ANTONELLA	SI
OLIVA GENNARO	SI	DI LENA ANGELO	SI
NUNZELLA EMILIA	SI	VERGALLO FRANCO	SI
BOLOGNINO COSIMA	SI	MARRA FRANCESCO	SI
D'AMATO EMILIANO	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
SCIALPI ELENA	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. 446/1997;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D. Lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D. Lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D. Lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 è entrato in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-quinquies. "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*".

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-quinquies. "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani*

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

VISTO l’art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della TARI concernente tra l’altro:

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
4. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”;

VISTO l’art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

VISTO l’art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

VISTO l’art. 58-quinquies del Decreto legge n. 124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del decreto-legge n. 201/11, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il D.L. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, che modificando l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disciplinato diversamente l’invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;
- ha stabilito che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;

VISTA la delibera ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 secondo cui “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*” sono state assegnate all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

La predetta disposizione, contempla tra le funzioni dell’Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:

- la “definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” (lettera b);
- la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lettera c);

CONSIDERATO che:

- il D.M. 13 febbraio 2014 individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
- l’inserimento dei CAM negli atti di gara per la selezione dell’affidatario del servizio è obbligatorio per tutte le procedure competitive previste dal menzionato Codice dei contratti pubblici, mentre rimane nella facoltà dell’ente appaltante utilizzarli in caso di affidamento in house;
- i CAM, attualmente in revisione, prevedono, tra l’altro, obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali inerenti ad alcuni profili di qualità contrattuale, tecnica e ambientale del servizio.

CONSIDERATO, poi, che:

- l’articolo 2, comma 461, della Legge 244/2007 stabilisce l’obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi – “*da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate*” – recante, fra l’altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell’utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’Ente d’Ambito;
- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, differentemente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l’erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio.

PRESO ATTO:

- che con la delibera 15/2022 per il primo periodo regolatorio l’Autorità ha ipotizzato di introdurre:
- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull’intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l’adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;

- la facoltà per l’Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull’intero territorio nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all’Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
- inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell’accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la deliberazione ha previsto l’introduzione dell’obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall’Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l’articolo 3.1 dell’Allegato A (TQRIF) alla delibera n. 15/2022 secondo cui: “Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

CONSIDERATO che:

- il comma 1-bis dell’articolo 3-bis del D.L. 138/2011 al, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”;
- ai sensi del comma 7 dell’art.200 del D.Lgs. 152/2006, le Regioni possono istituire “*modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali*”;
- il comma 1 dell’art. 201, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che: “*Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”;
- come previsto dall’articolo 1 dell’allegato A (TQRIF) alla delibera n. 15/2022 “*Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;

ESAMINATA la bozza allegata contenente il regolamento per l’applicazione della TARI predisposta dall’Ufficio tributi, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 14.02.2024;

Il Presidente propone una breve sospensione dei lavori per dare la possibilità al consigliere Di Lena di chiedere chiarimenti al responsabile del settore competente;

Posta ai voti la proposta viene approvata all'unanimità dei n. 17 consiglieri comunali presenti e votanti; quindi alle ore 18.38 i lavori vengono sospesi;

Alla ripresa (ore 18.45), effettuato l'appello nominale risultano presenti in aula n. 16 consiglieri comunali ed assente n. 1 (Vergallo);

Alle ore 18.46 rientra in aula il consigliere Vergallo (presenti n. 17);

Il consigliere Marra propone i seguenti emendamenti:

- **all'art. 15, comma 2 del Regolamento:** *“innalzare la percentuale di riduzione delle Tari per la pratica del compostaggio domestico dal 10% al 15%”;*

- **all'art. 19 inserimento del comma i):** *“riconoscimento di una riduzione fino ad un massimo di € 40,00 (sul totale dell'importo da versare) per le utenze domestiche che conferiscono direttamente presso il CCR le frazioni di carta, cartone, plastica, vetro e metalli, fermo restando l'organizzazione informatizzata del CCR da parte del gestore del pubblico servizio e la determinazione di un punteggio per ciascun quantitativo e ciascuna tipologia di rifiuto conferito presso il CCR. Le modalità di conferimento e di attribuzione del punteggio saranno determinate con apposito atto”.*

Si da atto dell'uscita dall'aula del consigliere D'Amato (presenti n. 16);

Si passa alla votazione del 1° emendamento il quale viene respinto avendo riportato n. 4 favorevoli – n. 11 contrari (D'Alfonso – Annese – Lippolis – Luongo – Oliva – Nunzella – Bolognino – Scialpi Salamida – Tarantino e Medici) e n. 1 astenuto (Guzzone);

Si da atto del rientro in aula del consigliere D'Amato (presenti n. 17);

Si passa, quindi, alla votazione del 2° emendamento che viene respinto avendo riportato n. 4 favorevoli – n. 12 contrari (D'Alfonso – Annese – Lippolis – Luongo – Oliva – Nunzella – Bolognino – D'Amato -Scialpi – Salamida – Tarantino e Medici) e n. 1 astenuto (Guzzone);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

SENTITI gli interventi succedutisi sull'argomento così come riportato nell'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI: favorevoli n. 12 – astenuti n. 0 e contrari n. 5 (Demarco – Di Lena – Vergallo – Marra e Guzzone), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri comunali presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
3. Di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente;
6. Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa, uso dei social network principali.

Inoltre, con n. 12 favorevoli e n. 5 contrari (Demarco – Di Lena – Vergallo – Marra e Guzzone), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri comunali presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **30/01/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **30/01/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale
DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 350

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 23/02/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 23/02/2024

Il Firmatario della pubblicazione
LIBERA ARCANGELO



Comune di Pulsano

Provincia di Taranto

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 4
Art. 2 - <i>Presupposto</i>	» 4
Art. 3 - <i>Soggetti passivi</i>	» 5
Art. 4 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i>	» 5
Art. 5 - <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	» 5
Art. 6 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	» 5
Art. 7 - <i>Base imponibile della tassa</i>	» 7

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8 - <i>Determinazione della tariffa</i>	» 9
Art. 9 - <i>Copertura dei costi del servizio</i>	» 9
Art. 10 - <i>Piano economico finanziario</i>	» 10
Art. 11 - <i>Articolazione della tariffa: utenze domestiche</i>	» 10
Art. 12 - <i>Attività di "Bed & Breakfast" ed "affittacamere"</i>	» 11
Art. 13 - <i>Articolazione della tariffa: utenze non domestiche</i>	» 11
Art. 14 - <i>Obbligazione tributaria</i>	» 12

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 15 - <i>Riduzione a favore delle utenze domestiche per raccolta differenziata e compostaggio</i>	» 13
Art. 16 - <i>Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo</i>	» 13
Art. 17 - <i>Riduzioni a favore utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico</i>	» 14
Art. 18 - <i>Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti</i>	» 14
Art. 19 - <i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	» 15
Art. 20 - <i>Cumulo riduzioni</i>	» 16
Art. 21 - <i>TARI giornaliera</i>	» 16
Art. 22 - <i>Tributo provinciale</i>	» 16

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 23 - <i>Dichiarazione=richiesta di attivazione del servizio</i>	» 16
Art. 23-bis - <i>Modalità per la variazione o cessazione del servizio</i>	» 18
Art. 23-ter - <i>Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio</i>	» 19
Art. 24 - <i>Versamenti e Riscossione</i>	» 19
Art. 24-bis - <i>Rateizzazione dei pagamenti</i>	» 20
Art. 24-ter - <i>Rettifica degli importi non dovuti</i>	» 21
Art. 25 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	» 21

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 26 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 21
Art. 27 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 22
Art. 28 - <i>Rimborsi e compensazione</i>	» 23
Art. 29 - <i>Sanzioni</i>	» 23
Art. 30 - <i>Ravvedimento</i>	» 23
Art. 31 - <i>Interessi</i>	» 23
Art. 32 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 24

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 33 - <i>Contenzioso</i>	» 24
------------------------------------	------

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - <i>Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati</i>	» 24
Art. 35 - <i>Richieste scritte dell'utente</i>	» 24

Art. 36 - <i>Norma di rinvio</i>	»	25
Art. 37 - <i>Entrata in vigore</i>	»	26

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) conformemente alle disposizioni contenute nel [Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al [D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116](#).

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 152/2006 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e ss.mm.ii. Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L quinquies TUA come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta così come espressamente previsto dall'art.184 comma 3 TUA.

2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Art. 2

Presupposto

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art.1 comma 642 [Legge 147/2013](#) e di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) (Codice Ambientale).

2. Per rifiuti urbani si intendono quelli così definiti dall'art. 184, comma 2, e dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del [D.Lgs. 152/2006](#). Per la definizione di rifiuto e di rifiuto speciale si fa riferimento altresì al medesimo [D.Lgs. 152/2006](#).

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della [Legge 147/2013](#) sono soggetti passivi coloro che integrando il presupposto di cui all'articolo 2 occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o

le aree stesse.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della [Legge 147/2013](#) in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione pluriennale – legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato – il soggetto passivo è il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 4

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della [Legge 147/2013](#), il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

Presupposto oggettivo - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.1 comma 641 [Legge 147/2013](#) non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse e non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, per l'intera superficie;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- fabbricati danneggiati, ovvero non agibili/abitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (a titolo di esempio, a seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Utenze non domestiche:
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze.

b) le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;

c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui al punto a), i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. Per gli interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dell'intero immobile, nelle ipotesi di non richiesta di variazione della residenza anagrafica, il contribuente è obbligato a dichiarare dove stabilirà la dimora abituale per l'intero periodo dell'intervento ai fini della tassazione TARI.

3. La presenza di arredo, mobilio macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte dei competenti enti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma

tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione o fruizione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione della Tari, salvo il caso del mancato svolgimento del servizio.

Art. 7

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#);
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt (o diversa fissata dal regolamento edilizio comunale), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della [legge 212/2000](#).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della [Legge 147/2013](#) nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo nettamente prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente .

6. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del [D.Lgs. 152/2006](#) le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del [D.Lgs. 152/2006](#).

7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett. c) del [D.Lgs. 152/2006](#) i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da

quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 [Legge 147/2013](#)).

8. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del [D.Lgs. 152/2006](#), le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

9. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della [Legge 147/2013](#), in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione della superficie promiscua</i>
Cat. 11 – uffici, agenzia, studi professionali	25%
Cat. 14 - farmacia	25%
Cat. 18 – attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti	25%
Cat. 19 – carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
Cat. 22 – ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	25%
Cat. 23 – mense, birrerie, amburgherie	25%
Cat. 24 – bar, caffè, pasticceria	25%
Cat. 25 - macellerie	30%
Cat. 27 – ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30%

10. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

11. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della [Legge 147/2013](#), per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, **funzionalmente ed esclusivamente** collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Restano, pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

12. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

13. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dai successivi artt. 23 e 23 bis) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione che dovrà essere allegata.

La predetta documentazione dovrà essere poi presentata ogni anno, entro il termine del 31 marzo.

Il Comune può richiedere di presentare la predetta documentazione anche per le annualità d'imposta successive.

La mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti comporta che le superfici in precedenza escluse siano riprese a tassazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente.

15. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della [legge n. 296/06](#), le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del [Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267](#).

2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

3. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#).

4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al [D.P.R. 158/99](#).

7. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

Art. 9

Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del [D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#), individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla [deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti \(Arera\) n. 443 del 31 ottobre 2019](#) e s.m.i.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente, così come previsto dalla [determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020](#).

3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 10

Piano economico finanziario

1. Il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla [deliberazione Arera n. 443/2019](#) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il Comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del gestore o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della [deliberazione Arera n. 443/2019](#).

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del [D.P.R. 158/99](#), nonché dell'art. 18 dell'allegato alla [deliberazione Arera n. 443/2019](#) e s.m.i.

Art. 11

Articolazione della tariffa delle utenze domestiche

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato parametrare al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Pulsano, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia. Su istanza documentata degli interessati sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente ai periodi di non occupazione dei locali, le persone che, per motivi di lavoro o studio, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, dimorano abitualmente in altra città.

2.1. Su istanza documentata degli interessati non saranno altresì computati nel nucleo familiare, ai fini del calcolo della tariffa, i componenti che, pur appartenenti allo stato di famiglia del soggetto destinatario della tassazione, risultino iscritti per più di 120 giorni in altra città, italiana o estera, a corsi di istruzione e strutture ricettive quali Collegi pubblici o privati, strutture ADISU, Seminari, Caserme e quant'altro assimilabile ovvero svolgono servizio di volontariato.

2.2 Non saranno computati fra gli occupanti gli appartenenti alle forze dell'ordine che prestino servizio in luoghi distanti almeno 250 km dal Comune di Pulsano: al tal proposito il contribuente è tenuto a dichiarare ogni anno la sussistenza di questa condizione, producendo idonea ed ufficiale documentazione (a titolo esemplificativo l'Attestazione di servizio rilasciata dal Corpo competente, e che non sia, quindi, una mera autodichiarazione).

2.3 Nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 120 giorni, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa nella quota parte relativa alla sua assenza, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2.4 Per i suddetti fini, il soggetto destinatario della tassazione deve produrre annualmente opportuna domanda in uno alla documentazione utile a dimostrare le condizioni oggettive, con obbligo di denuncia nel caso in cui vengano meno le condizioni di applicazione del presente comma.

2.5 Al contribuente unico occupante dell'unità abitativa non può trovare applicazione quanto disposto dal presente comma.

2.6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito occupate o condotte da persone fisiche residenti quale pertinenza di locale abitativo e per l'unica unità abitativa a disposizione (oltre ed) in aggiunta ad altra abitazione tassata, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

Le cantine, le autorimesse (box, garage etc.) o altri simili luoghi di deposito sono soggette alla Tari anche se non sono allacciati alla rete elettrica, essendo a prescindere luoghi suscettibili di produzione di rifiuti, a meno che l'utente non dimostri, con apposita ed ufficiale documentazione, che il locale sia collabente o del tutto inagibile.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da soggetti che abbiano stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, o residenti all'estero, ovvero per le utenze tenute a disposizione dai soggetti residenti (in tale ultimo caso, dunque, si tratta di utenze non rientranti nei casi previsti dal precedente comma 3, ossia per i soggetti che hanno a disposizione ulteriori immobili nel territorio Comunale, oltre alle due unità abitative), la parte variabile viene determinata nel modo seguente:

- fino a mq. 30 parte variabile n. 1 componente;
- fino a mq. 50 parte variabile n. 2 componenti;
- fino a mq. 70 parte variabile n. 3 componenti;
- oltre a mq 90 parte variabile n. 4 componenti.

Art. 12

Attività di “Bed and Breakfast”, “Affittacamere” e “Casa Vacanza”

1. Per le attività di **“Bed and Breakfast” a conduzione familiare**, come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di **“Affittacamere non professionale”**, ovvero di Casa Vacanza, allo scopo di tener conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, la tariffa da applicare sarà quella domestica con individuazione del numero dei componenti pari al numero dei posti letto occupabili. Ai sensi della normativa regionale si definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.

Ai fini del calcolo della Tari per il soggetto/nucleo familiare residente nell'immobile destinato a B&B, si terrà conto della superficie da questi occupata e dei relativi componenti.

2. Per le attività di **“Bed and Breakfast” in forma imprenditoriale**, come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di **“Affittacamere professionale”**, ovvero di Casa vacanza di tipo professionale, allo scopo di tener conto dell'uso abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, si deve tener conto della sottocategoria di cui alla tariffa categoria 08: utenze non domestiche **“alberghi senza ristorante”**. Sono equiparati a tale categoria gli immobili, non utilizzati come residenza dal proprietario, e concessi in locazione a uno o più soggetti, anche con contratti di locazione a uso transitorio, con imposta TARI a carico del proprietario e gli immobili utilizzati ad uso foresteria dalle UND. La parte fissa della tariffa è determinata nella stessa misura fissata per la categoria 08, mentre la parte variabile viene determinata tenendo conto del numero dei posti letto dichiarati secondo la tariffa deliberata per le utenze domestiche.

Art. 13

Articolazione della tariffa delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, mentre la quota variabile è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 14

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 15

Riduzione a favore delle utenze domestiche per compostaggio

1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) al recupero direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute – ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della [Legge 147/2013](#) – le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.

2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base al seguente criterio: la riduzione legata al compostaggio domestico – da effettuarsi secondo requisiti (es. la disponibilità di un giardino privato) e modalità individuate dal regolamento del Settore Ambiente e Verde disciplinante lo svolgimento del pubblico servizio di raccolta – è quantificata nella misura percentuale del 10%, della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive.

3. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico degli scarti della propria cucina, degli sfalci e delle potature da giardino e per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio domestico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e di quelle vivaistiche è prevista una riduzione del 25%.

Art. 16

Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo

1. Nella determinazione della TARI, così come disciplinato dal comma 649 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La riduzione spetta solo nel caso in cui i rifiuti prodotti siano stati destinati effettivamente ed oggettivamente al riciclo.

4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo (o altra data, preferibilmente entro il primo trimestre) apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del [D.P.R. 445/2000](#), la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione non vi è diritto alla riduzione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del [Decreto Legislativo 152/2006](#), relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti

prodotti, per il calcolo della quota di cui al comma 1 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed i coefficienti di produzione annui per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio. La riduzione, calcolata in base al rapporto tra i rifiuti avviati a riciclo e la produzione totale di rifiuti nel corso dell'anno solare precedente a quello di emissione della tariffa, non potrà superare il 30% della quota variabile della tariffa stessa.

5. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 17

Riduzioni a favore delle utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis, del [Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). A tal fine devono produrre una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dimostri l'avvio di tutti i rifiuti al recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del [Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria relativa alla quota variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di almeno 5 anni. È fatta salva la possibilità di richiedere la fruizione del pubblico servizio anche prima della scadenza di tale termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo tali utenze devono comprovare al Comune l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La quota variabile rimane dovuta se non viene effettuata la comunicazione ovvero se la documentazione alla stessa allegata non è idonea a comprovare quanto richiesto.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del [Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41](#), l'opzione di cui al comma precedente deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. In caso di nuove aperture o di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree. In tale caso la decorrenza della fuoriuscita sarà immediata (o dall'anno successivo).

Nella comunicazione devono essere riportati i dati relativi al soggetto incaricato dell'avvio al recupero, le tipologie, distinte per codice EER, e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte. Alla comunicazione va allegata copia dell'accordo contrattuale in essere.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 18

Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 [Legge 30 dicembre 2020 n. 178](#) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Art. 19

Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della [Legge 147/2013](#) la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 25%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 10 per cento
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30 % se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25% di entrambe le quote;
 - e. riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE:
 - f. da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 60%;
 - g. da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 50%;
 - h. riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare) per i nuclei familiari all'interno dei quali vi è un soggetto nei confronti del quale, previa esibizione di apposita documentazione ufficiale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità, come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992.

2. Sono esenti dal pagamento della Tari le unità abitative ed i locali per i quali sia inequivocabilmente dimostrato che:

- a) non siano allacciati ad alcuna utenza (luce/gas/acquedotto);
- b) siano privi di qualsiasi tipo di mobili.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione di che trattasi, il contribuente è tenuto a presentare, nei termini previsti dal presente regolamento, apposita richiesta atta a dimostrare le suddette circostanze; a seguito della presentazione dell'istanza, debitamente sottoscritta e motivata, l'Ente procederà ad effettuare apposito sopralluogo negli immobili, mediante l'ausilio della Polizia Locale, per verificare lo status dei luoghi e la rispondenza con quanto dichiarato e documentato. Solo in esito al verbale della Polizia Locale che abbia riscontrato l'assenza di beni mobili e di allacci alle utenze, l'Ente procederà all'applicazione dell'esenzione, che sarà tale fino ad ulteriori variazioni che il contribuente è tenuto a comunicare.

3. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la

stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

Art. 20

Cumulo riduzioni

1. Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può usufruirne al massimo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

Art. 21

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone, secondo i termini e le modalità di pagamento della tassa.

7. Ai sensi dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#), comma 838 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

8. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 22

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

TITOLO IV

DICHIARAZIONE (= RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO) - RISCOSSIONE

Art. 23

Dichiarazione = attivazione del servizio

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **il 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla data di inizio del possesso, occupazione o della detenzione dell'immobile**, a mezzo posta, via e-mail all'indirizzo protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Trasparenza rifiuti" della home page del sito internet del Comune (<https://www.comune.pulsano.ta.it/>) disponibile presso gli sportelli fisici.

Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cessata occupazione o di subentro nei termini previsti dal presente regolamento. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro, da parte di uno degli eredi, la parte variabile della TARI dovuta sarà calcolata considerando un numero di componenti convenzionale pari a 4.

5. Le richieste di esenzione o riduzione TARI, sussistendone i presupposti previsti dal presente regolamento, debitamente documentate devono essere presentate improrogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo a quello della richiesta, a pena di decadenza.

6. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

7. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti (in base alla casistica del contribuente, con riferimento a quanto indicato all'articolo 11 del presente regolamento);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi sia inviata per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati

a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

9. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Art. 23-bis

Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online (se presente), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online (se presente).

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del [Decreto legislativo n. 152/2006](#) devono essere presentate ai sensi del [Decreto legge n. 41/2021](#) entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori: a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta; b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo; c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente; d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati); f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 23-ter

Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio; b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta; c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 23-bis, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 23-bis, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto legislativo n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

Art. 24

Versamenti e Riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016. Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, sportelli ATM, PagoPA, ecc.). Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e s.m.i.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 30.05, 31.07, 30.09 e 30.11, di ogni anno, ovvero in unica soluzione entro il 30 maggio di ciascuno anno. Le suddette scadenze potranno essere modificate ogni anno con apposita delibera.

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono

essere in nessun caso imputati all'utente.

La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa dovuta nei termini previsti. Il documento di riscossione è reso disponibile al contribuente anche presso lo sportello online Linkmate, accedendo al quale è possibile scaricare l'avviso di pagamento ed i relativi modelli di versamento.

Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti paragrafi, l'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, incoerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#). I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore ad € 5,00.

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):

- di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di legge, di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della [Legge n. 147/2013](#) e degli interessi e le spese di notifica;
- oppure, di un sollecito/accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento, contenente l'importo non versato ed il quale, allo scadere dei trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del contribuente, prevederà la sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della [Legge n. 147/2013](#), gli interessi e le spese di notifica.

Art. 24-bis

Rateizzazione dei pagamenti

1. L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 24:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 445/00](#) di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative

indipendentemente dall'importo dovuto.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Art. 24-ter

Rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 25 ter e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Art. 25

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 26

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#). L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#), in tema di accertamento esecutivo.

5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della [Legge n. 549/1995](#) art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

6. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui il complessivo importo dell'imposta, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore ad € 20,00.

Art. 27

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal [D. Lgs. 218/1997](#) e dal [D.Lgs. 159/2015](#).

Art. 28

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 5,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 29

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del [D.Lgs. 471/1997](#). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

Art. 30

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del [D.Lgs. n. 472/1997](#) comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art. 31

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 26, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla [Legge n. 160/2019](#) art. 1 commi 792 e seguenti.

2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ad € 20,00.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 33

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto impugnabile.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità

per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Art. 35

Richieste scritte dell'utente

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla [delibera 15/2022 di ARERA](#).

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
5. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:
- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 36

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#), del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore **dal 01.01.2024** e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
	- utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
	- utenze giornaliere
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
	- utenze giornaliere
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
	- utenze giornaliere
30	Discoteche, night-club



COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Finanze, Tributi e Bilancio”

L'anno 2024 il giorno 14 del mese di febbraio, giusta convocazione inviata con nota 3170 del 05.02.2024, regolarmente notificata agli interessati, alle ore 8,30 si è riunita la suddetta commissione.

Sono presenti il presidente della Commissione, dott. Cataldo Ettore Guzzone ed i componenti: Salamida Anna Giovanna, D'Amato Emiliano, Scialpi Elena e dott. Marra Francesco.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Arcangelo Libera.

E' presente il responsabile del settore Programmazione economica e finanziaria dott. Pasquale Ludovico.

Il Presidente Guzzone comunica ai componenti della commissione l'ordine del giorno che è il seguente:

1. Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ente;
2. Approvazione del regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
3. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2029- Approvazione dello schema di convenzione e delle direttive per l'espletamento della procedura.

Si inizia a discutere del 1 punto e relaziona sul punto il responsabile dott. Ludovico. Il consigliere Marra chiede al dott. Ludovico se ci siamo adeguati al parere espresso dal revisore. Il dott. Ludovico dichiara che ci siamo adeguati in parte andando incontro ed abbiamo concesso 15 giorni sia sul parere dei residui che sul bilancio.

Si passa alla votazione del punto 1:

favorevoli: 3 (D'Amato, Salamida e Scialpi)

contrari:0

astenuti: 2 (Guzzone e Marra)

Si passa a discutere del 2 punto e relaziona sul punto il dott. Ludovico. Il dott. Ludovico comunica ai presenti le modifiche apportate al suddetto regolamento che consistono in particolare:

comune Pulsano

- Eliminazione della parte variabile a coloro che hanno la doppia abitazione;
- Fasce ISEE riviste
- Legge 104 riduzione a € 50,00

Il consigliere Guzzone ritiene tale scelta discriminatoria e incostituzionale e non concorda nel discriminare i residenti dai non residenti rispetto al principio che l'Amministrazione stessa ha stabilito.

Il consigliere D'Amato ritiene che la modifica apportata rispetto alle seconde case per i residenti a Pulsano va a riequilibrare una problematica annosa legata al concetto stesso di rifiuto pro capite prodotto. Ciononostante eventuali modifiche al regolamento potranno essere valutate una volta entrato in vigore verificando la pressione reale prodotta sulle abitazioni.

Il consigliere Marra chiede al responsabile dott. Ludovico se è stata fatta una simulazione per calcolare su chi grava l'incidenza delle modifiche apportate, modifiche parte fissa e variabile.

Il dott. Ludovico ha dichiarato che provvederà dopo l'approvazione del PEF.

Il consigliere Marra presume che l'aumento dovuto a queste modifiche graverà sulle utenze domestiche e sui residenti di Pulsano. Inoltre chiede di produrre quanto prima una simulazione per comprendere la portata degli eventuali aumenti.

Il consigliere Salamida dichiara che la riduzione della parte variabile è esclusivamente per i residenti e quindi non saranno gravati maggiormente dalla Tari, si fa inoltre presente l'importanza delle riduzioni per i diversamente abili, i militari, gli studenti con regolare contratto d'affitto e l'ampliamento della riduzione per il reddito ISEE.

La consigliera Scialpi concorda con quanto dichiarato dalla consigliera Salamida.

Il consigliere Marra propone un emendamento all'art. 15 comma 2 per innalzare la percentuale di riduzione della Tari per la pratica del compostaggio domestico dal 10% al 15%; inoltre chiede l'inserimento del comma i) all'art. 19 così come segue: "riconoscimento di una riduzione fino ad un massimo di € 40 (sul totale dell'importo da versare) per le utenze domestiche e per ogni singola unità immobiliare che conferiscono direttamente presso il CCR le frazioni di carta, cartone, plastica, vetro e metalli, fermo restando l'organizzazione informatizzata del CCR da parte del gestore del pubblico servizio e la determinazione di un punteggio per ciascun quantitativo e ciascuna tipologia di rifiuto conferito presso il CCR. Le modalità di conferimento e di attribuzione del punteggio saranno determinate con apposito atto.

La consigliera Salamida dichiara che successivamente all'approvazione del PEF che avverrà entro il 30 aprile p.v. si potrà prendere in considerazione l'ulteriore riduzione della Tari così come proposto dal consigliere Marra.

Si passa alla votazione del punto 2:

favorevoli: 3 (D'Amato, Salamida e Scialpi)

contrari: 2 (Guzzone e Marra)

The image shows several handwritten signatures in black ink. The most prominent one is a large, cursive signature that appears to read 'Roberto Giovanni Salamida'. To its right, there are several other smaller, less legible signatures, some of which appear to be initials or short names.

Si passa alla discussione del 3 punto. Relaziona sul punto il dott. Ludovico.

Si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3 (D'Amato ,Salamida e Scialpi)



contrari: 0

astenuti: 2 (Guzzone e Marra)

La riunione termina alle ore 9,55

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Roberto Francesco Salamida



COMUNE DI PULSANO

(Prov. di Taranto)

Prot. n. 3764 del 12.2.2024

PARERE n°03/2024 del

10/02/2024 DELL'

ORGANO DI REVISIONE

sulla

PROPOSTA N°154/2024

DEL 30/01/2024

**DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**



Firmato digitalmente da:
MONTINARI PIETRO
Firmato il 10/02/2024 21:03
Seriale Certificato: 650751
Valido dal 03/08/2021 al 03/08/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**IL REVISORE UNICO
DOTT. PIETRO MONTINARI**

Verbale n°3/2024
Data 10/02/2024

OGGETTO: Parere n°3/2024 sulla Proposta 154/2024 di Approvazione del Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L’anno **2024**, il giorno **10** del mese di Febbraio, alle ore 16,15, il **Dott. Pietro Montinari**, in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Pulsano (Ta), si è riunito in seduta monocratica per esprimere il Parere di legge sulla Proposta 154/2024 di Approvazione del Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013– d’ora innanzi Regolamento – inviata a questo Revisore in data 2/02/2024. Alle ore 20,45 la seduta è stata tolta.

L’ORGANO DI CONTROLLO

ESAMINATA

la succitata **Proposta**;

VISTA

la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

VISTI

i **Pareri favorevoli** rilasciati ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle Entrate tributarie comunali;
- il D.Lgs 18/08/ 2000, n°267;
- il D.Lgs 23/06/2011, n°118.

PREMESSO QUANTO SEGUE:

richiamato l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, la quale ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed in particolare: i commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;

i commi da 682 a 706 che recano la disciplina comune della IUC;

il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 Ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella L. n° 213/2012, prevede che l’organo di revisione debba esprimere un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la Proposta di Approvazione del Regolamento per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Visti i Pareri di Regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n°267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell’Ente, che le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione Reti, Energia, Ambienti (Arera) n°443 del 31 Ottobre 2019 e s.m.i;

CONSIDERATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle Previsioni, quanto segue:
il Regolamento risulta congruo, coerente ed attendibile per ciò che attiene le previsioni contabili, che saranno stabilite di volta in volta con l’approvazione delle Tariffe Tari con Delibera di Consiglio Comunale da approvare entro il 30 Aprile;

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:
il quadro normativo del Regolamento, di cui alla Proposta n°154/2024 del 30/01/2024, risulta coerente con le norme nazionali e regionali di riferimento.

**TQP
ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE

sulla Proposta n°154/2024 di Deliberazione inerente il Regolamento di cui all’oggetto CONDIZIONATO dall’inserimento di un articolo che riguardi la Carta di Qualità del Servizio e preveda il necessario coordinamento tra il soggetto che è tenuto all’Approvazione della Carta della Qualità, che potrebbe anche non essere il Comune stesso ma un altro Ente come ad esempio la Provincia o la Regione, e il soggetto che approva il Regolamento, che è sempre il Comune.

In fede.

Letto, approvato e sottoscritto, il 10/02/2024

**Il Revisore Unico
Comune di Pulsano
Dott. Pietro Montinari**

Pietro Montinari

Allegati:

(All.01): Proposta n°154/2024 del 30/01/2024 Approvazione del Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) dell’Ente

(All.02): Allegato n°1) Regolamento TARI dell’Ente Rev.01

Presidente Oliva

Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, che è: ***“Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”***.

Prego, la parola al Sindaco.

Sindaco D'Alfonso

Questo è un altro Regolamento che abbiamo modificato e lo abbiamo aggiornato con, ovviamente, riferimento anche alle normative tributarie vigenti che nel corso del tempo vanno, poi, a prendere vita e forma.

E' il nuovo Regolamento - diciamo - che prenderà il posto di quello del 2014.

Intanto diciamo questo: che nel Regolamento abbiamo apportato delle modifiche e politicamente sono molto contento del risultato di questo lavoro, perché abbiamo dato dei segnali politici importanti con la redazione di questo Regolamento. Siamo venuti incontro alle esigenze delle fasce più deboli della cittadinanza.

Adesso vi elencherò qualche modifica che abbiamo fatto al Regolamento e qualche innovazione rispetto ai Regolamenti precedenti, proprio perché crediamo che la tassa sui rifiuti, che, intanto ricordiamo, è una tassa il cui provento deve andare a coprire il costo del servizio, quindi non possiamo chiedere né un euro in più né un euro in meno... Ovviamente cerchiamo di distribuire questa tassa andando non a penalizzare chi è in difficoltà, ma andando a incoraggiare chi è in difficoltà, perché sappiamo che c'è anche un grandissimo tasso, purtroppo, ahimè, di evasione per quanto riguarda questa tassa. Quindi andare ad aiutare chi la tassa o non la può pagare oppure la paga a fatica è un segnale certamente incoraggiante.

Allora, intanto prima di parlare delle riduzioni, che poi sono quelle che portano i vantaggi a chi si trova in una fascia cosiddetta più debole o quantomeno disagiata, devo dire che la prima cosa che abbiamo previsto nel nuovo Regolamento è la distinzione... ad esempio io vi sto, ovviamente, elencando anche qui... il Regolamento è stato trasmesso a tutti i Consiglieri per tempo nei giorni scorsi, è andato in Commissione, però ci tenevo a elencare le modifiche e le aggiunte significative di questo Regolamento.

Ad esempio abbiamo fatto una distinzione tra i B&B a conduzione familiare e i B&B in forma imprenditoriale, perché vengono tassati in maniera differente. Il B&B a conduzione familiare è quel B&B che ospita, può ospitare delle persone, ma l'uso, l'utilizzo di quell'immobile è promiscuo, cioè serve per ospitare ovviamente la famiglia proprietaria o che ha un titolo su quell'immobile, comodataria o affittuaria e l'ospite per un massimo di tre camere. Ovviamente il B&B a conduzione familiare è un Bed and breakfast che non può esercitare per 365 giorni all'anno, ma con un massimo di 270 giorni all'anno. Lo distinguiamo dal B&B in forma imprenditoriale. In forma imprenditoriale è quel Bed and breakfast che viene portato avanti da un soggetto giuridico con partita iva, quindi da una società che fa dell'utilizzo di quell'immobile soltanto un fine prettamente economico e prettamente imprenditoriale.

Per quanto riguarda le riduzioni, invece, abbiamo disposto all'articolo 15 una riduzione a favore delle utenze domestiche che vogliono utilizzare il compostaggio. I contribuenti - utenze domestiche, attenzione – che facciano utilizzo della compostiera e ai contribuenti per le utenze non domestiche che abbiano avviato rifiuti urbani di cui all'articolo 183 del Decreto Legislativo 152/2006 al recupero direttamente oppure mediante azienda autorizzata, sono riconosciute delle riduzioni. In questo caso la riduzione che abbiamo previsto è quella del 10%.

Inoltre abbiamo previsto una riduzione di 50 euro per chi, all'interno del proprio nucleo familiare, ha la presenza di una persona con un gravissimo handicap riconosciuto dalla legge 104/1992, articolo 3, comma 3. In realtà questa riduzione era già prevista nel precedente Regolamento, ma la riduzione era pari a 30 euro. Noi l'abbiamo portata a 50 euro.

Inoltre abbiamo, per le fasce cosiddette "economicamente deboli", previsto due fasce ISEE. Al momento ce n'era solo una che andava nel *range* da zero euro a cinquemila euro, dove era prevista un'unica riduzione del 50%. Adesso abbiamo creato una doppia fascia: per chi possiede ISEE da 0 a 4.000 euro ci sarà una riduzione del 60% della TARI, mentre da 4.001 euro a 6.000 euro una riduzione del 50%. Quindi abbiamo alzato la soglia, tra virgolette, di povertà portando l'ISEE minimo da cinquemila a seimila euro per poter godere di riduzioni.

Inoltre abbiamo previsto riduzioni anche per militari e per studenti fuori sede. Mi spiego meglio: se un militare è in missione per un minimo... per più di 183 giorni all'anno, viene escluso dal nucleo familiare di appartenenza per quanto riguarda il computo della tassa. Quindi, se in un nucleo familiare c'è un militare che parte in missione per più di 183 giorni, quel nucleo familiare non sarà più visto come un nucleo di quattro persone, ma di tre persone. La stessa cosa accadrà per gli studenti fuori sede. Se uno studente fuori sede, residente a Pulsano, studia in un'altra città e porta la prova all'Ente di un contratto di locazione per studiare fuori sede, anch'esso sarà escluso dal computo del nucleo familiare.

Inoltre abbiamo previsto – questa è una novità, perché non c'era – una riduzione del 25% per gli immobili con un unico occupante. Ci sono parecchi casi di persone che vivono da sole in immobili di 150/200 metri quadri che oggi dovrebbero pagare la tassa piena; invece se si tratterà di un unico occupante, ci sarà automaticamente una riduzione del 25%.

Abbiamo previsto anche, per incoraggiare i lavoratori stagionali, di portare la riduzione dal 25 al 30%.

Poi, per quanto riguarda il problema delle doppie abitazioni, ci sono due casi: il primo caso riguarda chi ha una prima abitazione... la prima casa a Pulsano e deve pagare soltanto la quota fissa, mentre la quota variabile viene esentata; per la seconda abitazione, appunto, ripeto, varrà soltanto la quota fissa. Per chi invece risiede fuori Pulsano, ma ha un'abitazione a Pulsano dove però non ha la residenza, pagherà sia la quota fissa che la quota variabile. Questo lo abbiamo fatto per una semplice ragione, è stata una scelta politica. Cioè, far pagare la quota variabile per chi ha un secondo appartamento a Pulsano lo riteniamo giusto, perché se lo esentassimo come facciamo per chi ha la doppia residenza... per chi ha il doppio immobile a Pulsano, sarebbe un qualcosa che andrebbe a scapito del nostro Comune, perché chi ha la prima casa – faccio un esempio – a Milano paga come prima casa quota fissa più quota variabile, mentre chi ha soltanto il secondo immobile a Pulsano dovrebbe pagare soltanto o la quota fissa? No: facciamo pagare anche la quota variabile, proprio per scoraggiare anche i cosiddetti "fitti a nero", perché purtroppo questo è un fenomeno molto – diciamo – in uso, molto diffuso nella

nostra comunità. Ci sono persone che risiedono fuori, che non sono pulsanesi, che hanno un immobile a Pulsano, soprattutto sulla Marina, che però fittano, sebbene per pochi mesi, per poche settimane, ma lo fittano al nero. Anche qua stiamo promettendo battaglia a questi fenomeni che portano soltanto un degrado del Comune. Al di là del fatto che vengano fittati a nero in violazione di una legge, ma portano anche degrado, perché c'è un'enorme produzione di rifiuti, di spazzatura; quindi queste persone dovrebbero guardarsene bene prima di fare queste cose. Sicuramente questa normativa che abbiamo inserito nel Regolamento andrebbe, secondo il nostro parere, a contrastare questo fenomeno.

Inoltre la quota variabile... anzi, scusatemi, la quota fissa sarà legata adesso non più al numero degli occupanti dell'immobile, ma alla superficie... Scusatemi, la quota fissa legata alla superficie, mentre la quota variabile al numero di occupanti. Vi faccio un altro esempio: fino a trenta metri quadri si presumerà che l'occupante sia uno soltanto, fino a cinquanta metri quadri gli occupanti saranno due, fino a settanta metri quadri gli occupanti saranno tre, fino a novanta metri quadrati gli occupanti saranno quattro e oltre. Questo perché? Anche questa scelta serve per contrastare i cosiddetti "furbetti". Molte volte, ci sono tantissimi casi tra quelli che vi sto per dire, ci sono persone che hanno la residenza a Milano e altri che mettono la residenza, fissano la propria residenza a Pulsano. Il marito a Milano, la moglie a Pulsano. Questo che cosa comporta? Che chi ha la residenza a Pulsano debba pagare – una persona - la tassa come unico occupante, mentre in realtà poi da Milano l'estate vengono a fare la vacanza in diciotto, in sessanta metri quadrati. Purtroppo è la realtà. Chi vive il territorio sa quello che sto dicendo. Anche questo, quindi, credo che servirà per combattere questi fenomeni di queste persone che vogliono furbescamente aggirare il pagamento della tassa nella misura giusta.

L'ultima cosa che devo dire è questa: ovviamente il Regolamento viene approvato prima, poi, dopo ci saranno da approvare, entro il 30 aprile prossimo, anche le tariffe. Per l'approvazione delle tariffe stiamo aspettando il PEF. Nel momento in cui arriverà il PEF, faremo una stima di quanto possa essere il pagamento delle tasse per le singole categorie, grossomodo faremo una valutazione, faremo una stima e non nascondo che, qualora ottenuto il PEF e quindi capito qual è il costo del servizio che dovremmo sostenere per l'anno 2024, prima di approvare le nuove tariffe per l'anno in corso, potremmo, se del caso, decidere di modificare il Regolamento.

Presidente Oliva

Grazie, Sindaco.

Ci sono interventi sul punto? Prego, Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Presidente, io prima di fare l'intervento, volevo chiedere un quesito al responsabile dell'Ambiente riguardo ad alcuni punti che ha citato il Sindaco, alcuni punti di esenzione o di dettagli che giustamente ha citato il Sindaco. Posso chiederlo? Non so se bisogna interrompere il Consiglio. Fate voi. Non lo so.

Presidente Oliva

A questo punto...

Sindaco D'Alfonso

Responsabile dell'Ambiente?

Consigliere Di Lena

Ambiente o Bilancio.

Presidente Oliva

Perché, ripeto, è Ambiente.

Consigliere Di Lena

Per qualche dubbio sul Regolamento, Sindaco.

Sindaco D'Alfonso

E l'Ambiente che c'entra?

Consigliere Di Lena

Non lo so. Dico del Regolamento, scusami. Del Regolamento.

Sindaco D'Alfonso

Del Settore Finanze?

Consigliere Di Lena

Del Settore Finanze, perfetto.

Sindaco D'Alfonso

E quali sono?

(Intervento fuori microfono).

Consigliere Di Lena

Posso? Allora, innanzitutto... Niente, praticamente quando...

Sindaco D'Alfonso

Dobbiamo sospendere la seduta.

Consigliere Di Lena

Come volete voi; non ci sono problemi. Come volete.

Presidente Oliva

Sospendiamo la seduta. Siete favorevoli alla sospensione della seduta? Mettiamo a votazione.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta in oggetto che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 17 voti favorevoli su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

I lavori del Consiglio comunale vengono sospesi alle ore 18:38 e riprendono alle ore 18:45.

Presidente Oliva

Rifacciamo l'appello.

*Il Segretario Generale esegue l'appello nominale per la verifica dei presenti.
Essendo, provvisoriamente, in aula n. 16 Consiglieri su n. 17, la seduta viene dichiarata valida.*

Presidente Oliva

Riprendiamo i lavori.

Sul punto se ci sono ulteriori interventi, altrimenti metterei direttamente il punto a votazione.

Prego, Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Dopo l'illustrazione dei punti da parte del Sindaco ho da fare alcune osservazioni riguardo il pugno duro che si fa nei confronti dei più deboli, la politica del pugno duro nei confronti dei più deboli e, invece, la carezza ai più forti.

Ho visto... sto notando che state modificando i regolamenti, ovviamente sia per adeguarli, magari, a qualche norma nazionale e sia per fare qualche modifica in base alle vostre idee del vostro programma elettorale. Lecitamente, giustamente lo fate.

Ho notato che, invece, soprattutto il Presidente del Consiglio fa osservare meno il Regolamento delle Commissioni consiliari e fa rispettare meno il Regolamento, quindi, per tutelare i Consigli comunali. Se magari lo stesso atteggiamento – quindi il doppiopesismo suo denuncio, Presidente – che usate per incassare denaro dei contribuenti, lo stesso rispetto del Regolamento, come ad esempio il Regolamento della TARI, lo usaste anche per far rispettare i Consiglieri di opposizione, sarebbe una cosa buona e giusta, perché allora a che serve un Regolamento se poi non lo si applica?

Quindi, quando spesso io e lei facciamo muro contro muro in Consiglio comunale, non lo faccio perché voglio essere prepotente io. Lo faccio perché ci tengo. Visto che c'è un Regolamento, è giusto che si rispetti. Rispettiamolo tutti quanti. Così come voi pretendete che i contribuenti non devono fare gli evasori fiscali, la stessa cosa io pretendo, che non devo essere imbavagliato durante i Consigli comunali. Stesso rispetto! Cioè, forse il concetto con molta calma te l'ho tradotto così. Per questo io ogni tanto...

Sindaco D'Alfonso

Cosa c'entra con il Regolamento da discutere?

Consigliere Di Lena

Lei, Sindaco, farebbe bene a rispondere, invece, alle variazioni di bilancio che le ho indicato e non scambiando “lu piccinno con la naca”, dicono a Pulsano, parlando di scuolabus. Io ho parlato di progetti e progettini per i piccini nelle scuole e lei mi parla...

(Intervento fuori microfono)

...e lei invece mi parla di scuolabus; giusto per confondere i cittadini, che non sono stupidi i cittadini.

Presidente Oliva

Facciamo concludere il Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Se io dico il colore del suo abito, lei mi risponde: “grigio”. Non mi risponde che lei...

(Intervento fuori microfono).

Presidente Oliva

Consigliere Di Lena, finisci l'intervento.

Consigliere Di Lena

Non mi risponde che lei si chiama Piero D'Alfonso. Io invece... io ti ho chiesto di che colore è l'abito e invece tu mi rispondi: "Io mi chiamo Pietro D'Alfonso".

Presidente Oliva

Finisca l'intervento, Consigliere Di Lena!

Consigliere Di Lena

Cioè, queste macchiette politiche le va a fare a qualcun altro, a me certamente no. Le facevo quando facevo la scuola di partito io.

Presidente Oliva

Consigliere Di Lena, finisca l'intervento. Rimanga sul punto, poi il suo pensiero rimane suo.

Consigliere Di Lena

Questo per quanto riguarda le valutazioni.

Quindi, per quanto riguarda poi il discorso... quindi questo è il Regolamento. Quindi auspico un atteggiamento più propositivo nei confronti di tutti, sia mio che dei colleghi di maggioranza, di opposizione... Cioè, cercate di far rispettare tutti i tipi di regolamenti. Tu tutelami! Voglio più tutela. Io mi voglio sentire garantito dagli uffici, ma anche da lei, Presidente.

(Interventi fuori microfono)

Presidente Oliva

Facciamolo finire di parlare.

Consigliere Di Lena

Anche da lei. No, il discorso...

Presidente Oliva

Siccome ha chiesto di essere tutelato, sindacalmente ti tutelerò. Statti tranquillo!

Consigliere Di Lena

Perché il suo ruolo è anche quello di essere padre di famiglia nei miei confronti. Credo, eh! Credo!

Presidente Oliva

Io... hai finito l'intervento?

(Interventi fuori microfono)

Consigliere Di Lena

Se vuoi, ti ascolto... no, devo cominciare a parlare ancora.

Presidente Oliva

Rimani nell'intervento e finisci.

Consigliere Demarco

Ho, grazie a Dio, venti minuti per fare l'intervento, previsti dal Regolamento!

Presidente Oliva

Anche perché credo che, al di là...

Consigliere Di Lena

Venti minuti, grazie a Dio.

Presidente Oliva

Ma tu puoi... forse non mi sono spiegato. Tu puoi anche parlare ore... Se rimani nel punto...

Consigliere Di Lena

È normale che rimango nel punto.

Presidente Oliva

...il Presidente ti dà la possibilità di parlare, però rimani nel punto: non parlare di cose che non c'entrano nulla.

Consigliere Di Lena

Come fa il Sindaco, che parla di scimmie per non parlare di pascoli... *(sovrapposizione di voci)*... per non parlare di quello.

Presidente Oliva

Non parlare di cose che non c'entrano nulla. Non parlare di cose che non c'entrano nulla!

Consigliere Di Lena

Un'arma di distrazione di massa. Un'arma di distrazione di massa.

Presidente Oliva

Dopodiché finisci l'intervento e andiamo avanti con i lavori del Consiglio.

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Di Lena

Ti do fastidio ancora? Per cinque anni ti devo dare fastidio a te!

Allora, stavo dicendo, quindi... stavo dicendo, Presidente... quindi la cosa che... Cioè, la cosa assurda è che noi delle mance non ce ne facciamo niente. Mance e mancette, promesse elettorali, queste sono tutte marchette elettorali che ovviamente...

Presidente Oliva

Rimani sul punto.

Consigliere Di Lena

... noi non ci caschiamo. Sono valutazioni politiche!

Presidente Oliva

Stai sbagliando.

Consigliere Di Lena

Volete continuare a imbavagliare?

Presidente Oliva

Lo sai che stai sbagliando. Stai dicendo delle cose...

Consigliere Di Lena

Sono marchette politiche. Sono cose... considerazioni politiche.

Presidente Oliva

Stai dicendo delle cose che... ti invito a evitare di fare determinazioni affermazioni. Dopodiché...

Consigliere Di Lena

Sono bonus, marchettine.

Presidente Oliva

Dopodiché...

Consigliere Di Lena

Marchettine.

Presidente Oliva

... continua nell'intervento.

Consigliere Di Lena

Sono marchettine.

Presidente Oliva

Rimani sul punto! Hai chiesto spiegazioni, abbiamo fermato il Consiglio comunale.

Consigliere Di Lena

Esatto, ho chiesto... non posso parlare?

Presidente Oliva

Dopodiché...

Consigliere Di Lena

Non mi fa parlare.

Presidente Oliva

Ho capito, ma rimani nel punto!

Consigliere Di Lena

Non mi fa parlare. No, vabbè, è assurdo, Presidente!

Presidente Oliva

No, "è assurdo". È assurdo veramente!

Consigliere Di Lena

Quando... quando finisci.

Presidente Oliva

È veramente assurdo!

Consigliere Di Lena

Fai finta di fare il sindacalista. Fai finta di fare il sindacalista.

Presidente Oliva

Eh, non lo posso fare.

Consigliere Di Lena

... (*sovrapposizione di voci*)... e poi con chi stai tu? Con chi stai tu? Con Fratelli d'Italia stai tu!

Presidente Oliva

Purtroppo... con te non di certo.

Consigliere Di Lena

Con chi stai tu?

Presidente Oliva

Con te... con te...

Consigliere Di Lena

Manco il sindacalista puoi fare... (*sovrapposizione di voci*).

Presidente Oliva

Parla in italiano, che non ti capisco. Allora, dopodiché...

Consigliere Di Lena

Allora non fare il sindacalista... (*sovrapposizione di voci*)... allora.

Presidente Oliva

Con te non ci saremo.

Consigliere Di Lena

Fai il Presidente, se lo sai fare!

Presidente Oliva

Allora, ti invito a rimanere nel punto.

Consigliere Di Lena

Allora, non lo stai facendo il Presidente.

Presidente Oliva

Devi rimanere nel punto!

Consigliere Di Lena

Fai il Presidente, il sindacalista...! Fai quello che vuoi tu!

Presidente Oliva

Ti invito a rimanere...

Consigliere Di Lena

Se mi fate parlare!

Presidente Oliva

Altrimenti ti tolgo la parola.

(Intervento fuori microfono)

Ti tolgo la parola! Parla del Regolamento, dai.

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Di Lena

Sì. Come tu parli di scuolabus, Sindaco, io parlo del Regolamento.

Presidente Oliva

Facciamolo finire.

Consigliere Di Lena

Come tu parli di scuolabus; solo a te te lo prevede il Presidente, che puoi parlare di scuolabus per non rispondere alle mie domande, a me non me lo permette, questa è la differenza. Perché lei è il Sindaco, io sono il Consigliere di opposizione.

Presidente Oliva

Continua. Continua nel...

Consigliere Di Lena

Questo è il Presidente che si è scelto.

Presidente Oliva

Continua nel punto!

E vabbè, è chiaro.

Sindaco D'Alfonso

Imbarazzante!

Consigliere Di Lena

Io sono imbarazzante?

Allora, stavo dicendo. Allora, per quanto riguarda, quindi, il Regolamento, ci sono...

(Intervento fuori microfono)

Ci sono...

Presidente Oliva

Per favore, stiamo in silenzio? Facciamo concludere.

Consigliere Di Lena

La cosa che mi fa rabbrivire è che veramente sono le parole che ha usato il Sindaco, la frase "bugie", la frase "fasce della popolazione", la frase che ci sono un sacco di persone che evadono. Cioè, tutti questi insulti ai cittadini, quando invece in tutti i Comuni limitrofi...

Presidente Oliva

Ma che insulti ai cittadini, Consigliere Di Lena! Ma di che cosa sta parlando? Ma di che cosa sta parlando?

Consigliere Di Lena

Evasione, evasori.

Presidente Oliva

Non si devono pagare le tasse?

Consigliere Di Lena

Evasori.

Presidente Oliva

Non si devono pagare le tasse? Ah? Non si devono pagare le tasse? Dobbiamo dire ai cittadini di non pagare le tasse? Va bene questa cosa?

(Interventi fuori microfono).

Allora, per favore, silenzio! Il Consiglio comunale lo porto avanti io! Rimanga nel punto, altrimenti sono costretto a fare quello che ho fatto le altre volte.

Consigliere Di Lena

Ma che...

Presidente Oliva

Continua nel punto! Ti ho detto di continuare nel punto!

Consigliere Di Lena

Sto parlando.

Presidente Oliva

È chiaro?

Consigliere Di Lena

Allora, quindi dicevo: in riferimento all'articolo 19, per esempio, quando si parla di tenute a disposizione per uso stagionale, avete concesso una riduzione del solo 10%, quando in tutti i paesi limitrofi c'è la riduzione del 30%. Quindi questo ovviamente è un contentino che si vuole dare, che io non accetto, perché è un'offesa, perché bisogna adeguarsi in base agli altri paesi. Anche perché c'è una sentenza del Consiglio di Stato che parla del 30%.

(Interventi fuori microfono)

Non mi fanno parlare! Questo è il modo di condurre, Segretario? Non mi fanno parlare!

Presidente Oliva

Ma non si tratta di modo di condurre. Ti sto dicendo di rimanere nel punto.

Consigliere Di Lena

Segretario, però... segretario?

Presidente Oliva

Ho capito, ma rimani nel punto!

Consigliere Di Lena

Pure l'opposizione? Mi deve accompagnare l'opposizione.

Presidente Oliva

Sì, "accompagnare"!

Consigliere Di Lena

Questi sono... Intervenite, datemi una mano voi pure. Antonella!

Presidente Oliva

Per favore, chiedo all'opposizione di accompagnarlo!

Consigliere Di Lena

Sei all'opposizione? Me la vuoi dare una mano, Antonella o no? Stai zitta... *(sovrapposizione di voci)*.

Presidente Oliva

Per favore... per favore, chiedo all'opposizione di accompagnarlo.

(Interventi fuori microfono)

Consigliere Di Lena

Falso non ci sono io. Non ci sono falso io, eh! E la madosca! Ma veramente? Mi (inc.) e non state intervenendo, Antone'! Porca puttana! ... *(Intervento fuori microfono)*.

Presidente Oliva

Allora, continua. Continua nel punto, altrimenti sono costretto a toglierti la parola!

Consigliere Di Lena

Allora, stavo dicendo... se mi fate intervenire sul punto senza offendere. Non sto offendo, non sto facendo niente. Con molta umiltà sto cercando di parlare.

Quindi, poi, inoltre non condivido la scelta dell'articolo che giustamente mi ha spiegato bene anche il dirigente, che è l'articolo 11, avente ad oggetto l'articolazione delle tariffe delle utenze domestiche. Nel comma 2.6 parla che le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari... la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo di occupanti. Nel comma 3: "le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche residenti, dalle pertinenze locali, abitative per un'unità abitativa a disposizione, oltre ed in aggiunta ad altra abitazione tassata, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita l'abitazione della parte variabile legata al numero di occupanti della stessa". Siccome io non sono abituato con questi cavilli legislativi, non mi faccio imbrogliare, quindi, grazie a Dio, c'è la presenza qua del dottore e io in giro non li voglio prendere i cittadini. Come diceva anche il Consigliere Guzzone, che mi ha aperto gli occhi anche nella Commissione - e lo ringrazio - c'è una sentenza del Consiglio di Stato che è incompatibile. Cioè, questo Regolamento non è aggiornato in base alle leggi vigenti. Quindi residenti e non residenti hanno gli stessi diritti, non ci sono diritti diversi. Non è che il cittadino residente deve... tutti i cittadini che hanno un'abitazione a Pulsano devono pagare tutti nella stessa maniera. Semmai bisogna fare una campagna a chi realmente non paga le tasse, non che mandate cartelle pazze a cavolo, con tanti cittadini che vanno avanti e indietro ogni anno sempre per la stessa cartella. Cercate di fare controlli più precisi e poi possiamo... in modo tale da non togliere soldi alle persone oneste che pagano regolarmente le tasse. Quindi cercate di fare la campagna, semmai, più mirata, senza mandare cartelle pazze che...

Presidente Oliva

Grazie.

Consigliere Di Lena

... che costano un sacco di soldi. Devo finire.

Presidente Oliva

Finisca l'intervento.

Consigliere Di Lena

Sto finendo.

Presidente Oliva

Sì.

Consigliere Di Lena

Inoltre... quindi non condivido questa, è un altro specchietto per le allodole, un'altra operazione pericolosissima l'articolo 11, con il comma 2.6 e il comma 4, che distingue in maniera discriminatoria residenti da non residenti. Se vogliamo turismo, dobbiamo trattare i turisti come se fossero cittadini di Pulsano. Non bisogna fare il campanilismo. La politica del campanilismo è finita. Tutti i cittadini sono uguali, tutti gli italiani. Questa è un'Italia e mi meraviglio che lei è anche vicino a Fratelli d'Italia. Questo è un Paese dove siamo tutti uguali, non esiste la discriminazione tra cittadino e forestiero. Ma ancora questa mentalità arcaica abbiamo? Siamo tutti uguali. Il cittadino di Milano io lo tratto come pulsanese se viene a fare...

Presidente Oliva

Vai a Milano e fai un viaggio, va. Vai a fare un viaggio a Milano, va.

Consigliere Di Lena

So io dove devo andare in viaggio.

Presidente Oliva

Vai a fare un viaggio a Milano, vai.

Consigliere Di Lena

Inoltre...

Presidente Oliva

E vedi se ti trattano alla stessa maniera di come li vuoi trattare tu qua!

Consigliere Di Lena

A me non me ne frega niente degli altri. A me degli altri non me ne frega niente.

Presidente Oliva

Allora rimani nel punto, dai!

Consigliere Di Lena

Io non sono uno xenofobo!

Presidente Oliva

Dai, rimani nel punto, dai.

Consigliere Di Lena

Non sono uno xenofobo, io. Tratto tutti alla stessa maniera io.

Presidente Oliva

Dai, rimani nel punto! Xenofobo! Ma de chi cosa stiamo parlando?

Consigliere Di Lena

Quindi la mentalità arcaica, antica vostra la condanno, anche questo tipo di mentalità.

Poi un'altra cosa che non accetto, per distinguervi dal... quindi è l'articolo 19. Contesto riproponendo un emendamento, modificando anche il discorso che è stato fatto nell'apposita Commissione, che non è stato preso in considerazione dal Sindaco e non me lo aspettavo. Perché il

collega Marra, in apposita Commissione, ha proposto un innalzamento per chi ha la compostiera con un emendamento, innalzando la percentuale di sconto, per chi ha compostiera a casa per l'organico, del 15%. Invece voi... Marra, del 15%, giusto?

Consigliere Marra

Quindici.

Consigliere Di Lena

Del 15%. Invece voi vi siete chiusi, vi siete trincerati con la vostra idea, senza aprire a un dialogo costruttivo con la minoranza. Quindi io sono dell'avviso che il collega Marra su questo ha fatto una buona proposta e quindi non va bene.

Inoltre il 10%, richiamando l'articolo 19, dove c'è scritto "altre riduzioni ed esenzioni", nel comma b) ho da fare alcune considerazioni. Allora, articolo 19: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: a) abitazione con unico occupante riduzione del 25%, b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale, oltre ad uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto di agevolazione, riduzione del 10%". Voi aumentate ai cittadini che magari non sono nelle condizioni di avere agevolazioni e invece non aumentate la percentuale alla maggior parte dei cittadini che hanno la casa, magari, al mare in violazione di una norma del Consiglio di Stato che prevede l'aumento del 30%, adeguandoci quindi a tutti i paesi dell'*hinterland* ionico. Invece voi siete l'unico paese in cui c'è lo sconto del solo 10% per questi cittadini che hanno la casa al mare. E noi vogliamo parlare di turismo facendo una discriminazione in questa maniera, trattando male i cittadini che vengono da fuori, che ci pagano le tasse? Meno male che sono quelli che non pagano le tasse, i cristiani di fuori non pagano le tasse.

Presidente Oliva

Prego?

Consigliere Di Lena

Meno male che sono i cristiani di fuori. Meno male!

Presidente Oliva

Prego? Non ho capito.

Consigliere Di Lena

Io non faccio la politica solo per aiutare i Pulsanesi, io aiuto tutti, pulsanesi e non pulsanesi perché mi dà fastidio la mentalità campanilistica che avete. Quindi gravissime, le cose che avete fatto sono di una gravità inaudita politicamente parlando. State facendo figli e figliastri, discriminazioni, agevolando soltanto Bed and breakfast, affittacamere e altre cose. La stessa politica di Giorgia Meloni, che ha fatto per i contratti a livello nazionale. Vi state copiando un governo a trazione nazionale sovranista.

Presidente Oliva

Rimani sul punto.

Consigliere Di Lena

Quindi... quindi...

Presidente Oliva

Quindi, siccome hai finito l'intervento...

Consigliere Di Lena

... io, che sono dell'avviso che il Comune è un paese sovrano, il Comune e tutti i cittadini hanno diritto ad avere gli stessi diritti, ad essere trattati in una maniera giusta ed equa, condanno politicamente, denunciando pubblicamente questa operazione di *maquillage* che voi volete coprire con sconti e sconticini, per poi spacciarla come operazione propagandistica. Perché poi qualcuno mi dà del populista a me, mentre invece...

Presidente Oliva

No, no, non sia mai! No, nessuno!

Consigliere Di Lena

Mentre invece i populistici siete voi.

Presidente Oliva

Chi si permette di dire questo sarà un...

Consigliere Di Lena

Mentre invece noi non siamo populisti. Il gruppo Italia Viva – Renew Europe a Pulsano, vero...

Presidente Oliva

Nessuno si permetterà di dire...

Consigliere Di Lena

... invece è dell'avviso di un altro tipo di scuola di pensiero. È della scuola di pensiero...

(Intervento fuori microfono)

È della scuola di pensiero... è della scuola di pensiero, invece... Italia Viva – Renew Europe vero, che praticamente...

(Intervento fuori microfono)

Lei pensi a comprare, a prendersi una casa, che ancora non ce l'ha, perché ha dieci piedi in cinquanta scarpe! Noi siamo dell'avviso, invece...

(Interventi fuori microfono)

Da sempre, non da mo!

Noi siamo dell'avviso, invece, come Gruppo politico responsabile di Renew Europe, che bisogna affrontare, avere un approccio propositivo con i cittadini, cercando di non fare i cavillosi o gli Avvocati. Noi siamo politici e dobbiamo fare... non rispettare le leggi, dobbiamo sensibilizzare all'interno delle scuole senza fare operazioni di sceriffi all'interno delle scuole. In altri Comuni, come ad esempio qualche giorno fa...

Presidente Oliva

Ma che c'entra lo sceriffo?

Consigliere Di Lena

Qualche... come qualche altro... *(sovrapposizione di voci)*... la gente ha bisogno...

Presidente Oliva

Ma io ti dico... Consigliere Di Lena, ascolta.

Consigliere Di Lena

... di essere accarezzata, non di essere trattata male.

Presidente Oliva

Ascolta! Ma siamo tornati indietro? Qua agli sceriffi siamo tornati!

Consigliere Di Lena

Non mi interrompete, fatemi parlare.

Presidente Oliva

Ma non voglio interromperti, però ti invito...

Consigliere Di Lena

Stavo dicendo, quindi noi abbiamo bisogno, in questo momento storico, dove la gente sta... Fatemi finire di parlare, Presidente.

Presidente Oliva

Ti invito a concludere l'intervento.

Consigliere Di Lena

Se dovete parlare voi, fatemi parlare e poi faccio l'intervento.

Presidente Oliva

No, ma io, ripeto...

Consigliere Di Lena

Quando un cittadino...

Presidente Oliva

Sono diciannove minuti che stai parlando.

Consigliere Di Lena

Quando un cittadino... quando...

Presidente Oliva

Manca un minuto.

Consigliere Di Lena

Quando voi pretendete dai cittadini il giusto rispetto delle leggi, il cittadino si deve sentire garantito. Noi non vogliamo dire che, per esempio, mancano i servizi totalmente nel Comune, non vogliamo dire che mancavano i bagni chimici alla festa patronale per il Settore Ambiente, mancavano i contenitori di rifiuti alla festa patronale e sicuramente si poteva tenere più pulito quell'ambiente; noi vogliamo dire soltanto, semplicemente che siamo a favore di una politica di collaborazione, di sensibilizzazione, per poi, dopo, pretendere il deterrente minacciando magari anche con multe salate il cittadino. Ma non si può fare un approccio del genere! Cioè, voi state da otto mesi e improvvisamente avete fatto degli assalti. Avete fatto degli assalti all'interno di pubbliche istituzioni, pretendendo il rispetto delle leggi, quando all'interno di aule mancano i cestini, mancano i contenitori, mancano le buste. Come fate a parlare di rispetto delle leggi, se voi siete i primi a violare le normative?

Presidente Oliva

Ma stai dicendo cose non vere!

Consigliere Di Lena

No, sono vere purtroppo!

Presidente Oliva

Stai dicendo cose non vere.

Consigliere Di Lena

Sono vere, purtroppo.

Presidente Oliva

E in più stai uscendo di nuovo. Allora, siccome siamo arrivati ai venti minuti...

Consigliere Di Lena

Allora prima di andare nelle pubbliche istituzioni a pretendere le cose, date i servizi per le scuole.

Presidente Oliva

... togliamo la linea al microfono, per favore...

Consigliere Di Lena

Mancano buste, manca... *(sovrapposizione di voci)*... Devo finire!

Presidente Oliva

... del Consigliere Marra? Del Consigliere... scusami, Consigliere Marra.

(Intervento fuori microfono)

No, basta. Ti tolgo la parola. Quindi, prego, andiamo avanti con i lavori.

(Intervento fuori microfono)

Perché sei uscito... stai uscendo fuori...

(Intervento fuori microfono)

Stai uscendo fuori tema. Tutto il tuo intervento è stato tutto fuori tema, compreso gli... Allora, siccome ti ho dato la possibilità di parlare, te l'ho data la possibilità stasera di parlare, dopodiché, siccome abbiamo ripreso i lavori a meno un quarto e ho detto il tempo quando abbiamo preso i lavori, adesso sono e cinque, quindi sono venti minuti.

(Intervento fuori microfono)

Ma, al di là, ti sto dicendo...

(Intervento fuori microfono)

Ti sto dicendo: finisci l'intervento!

Consigliere Di Lena

Un altro minuto fatemi parlare.

Presidente Oliva

Finisci l'intervento, ma rimani sul tema! Rimani sul tema, dai!
Ridiamo la... Vai, vai.

Consigliere Di Lena

Allora, dicevo... dicevo, quindi, che tutti questi discorsi servono per aprire anche un ragionamento politico. Non dobbiamo fare i burocrati; quindi da questo punto di vista noi possiamo migliorare in più aspetti, però l'approccio deve modificarsi. Come facciamo a pretendere il rispetto delle leggi e i cittadini devono pagare le tasse, quando noi non ci mettiamo nelle condizioni di darli i giusti servizi? Diamo i servizi e poi vedete come la gente ci paga le tasse facilmente.

Quindi queste sono le considerazioni che andavano fatte e che mi sentivo di fare.

Inoltre come fa un cittadino a pagare le tasse se mancano, ad esempio, i ser... se in alcune zone periferiche e anche all'interno di tante istituzioni scolastiche non andate a ritirare l'organico? Nelle zone marine mi hanno fatto segnalazioni in questi giorni, anche nelle scuole: da giorni organico all'interno delle scuole! C'è pericolo di natura igienico-sanitaria, topi, "scurzoni"... Tutto c'è! C'è pericolo di tutto! C'è pericolo di tutto! E voi come fate a pretendere il rispetto delle leggi se poi non fate le cose minime essenziali? Questo! Quindi, prima di pretendere, fate quello che dovete fare. Fate quello che dovete fare. Grazie.

Presidente Oliva

Grazie.

Ci sono altri interventi sul punto? In modo che... Prego, Consigliera Demarco.

Consigliere Demarco

Presidente, Sindaco, Giunta, Consiglieri tutti, per l'ennesima volta, anzi la terza, dobbiamo dire la verità, il Revisore dei conti invia un parere favorevole condizionato. Mi dispiace, Sindaco, ce l'ha con lei il Revisore.

(Intervento fuori microfono).

No, no, ce l'ha proprio con lei, perché lei sostiene...

(Intervento fuori microfono).

Presidente Oliva

Andiamo avanti con i lavori.

Consigliere Demarco

Perché lei sostiene che la condizione sospensiva nell'Ordinamento non esista.

(Intervento fuori microfono)

No, no, è lei che non si accorge che la condizione sospensiva esiste, come per esempio non sa che la sentenza del T.A.R. non è una... non sono due, ma è una, perché i due ricorsi...

(Intervento fuori microfono)

Esatto, sono stati riuniti, che sono tecnicamente il 1602/2020 e il 391/2021. Sono stati riuniti con il rinvio dell'11 maggio 2023, discussi unitamente ed emessa un'unica sentenza, pubblicata tecnicamente il... emessa il 15 novembre, pubblicata tecnicamente il 28 dicembre. Di conseguenza, in caso di notifica, lei sa meglio di me che se uno degli Avvocati avesse...

Sindaco D'Alfonso

Informatevi presso gli uffici! È stato proposto l'appello. Perché non... *(sovrapposizione di voci)*.

Consigliere Demarco

Perché...

(Intervento fuori microfono)

Le spiego.

(Intervento fuori microfono)

No, no, le spiego.

(Intervento fuori microfono)

Le spiego. Noi abbiamo...

(Intervento fuori microfono)

Mi perdoni... mi perdoni, però, Sindaco, su questa cosa ha ragione il Consigliere Di Lena! Non mi interrompa, perché io sono stata in verecondo silenzio a sentire tutti! Presidente, io pretendo di non essere interrotta.

Presidente Oliva

Andiamo avanti con i lavori. Prego, Consigliera.

(Intervento fuori microfono).

Sindaco!

Consigliere Demarco

Ho i miei minuti, il Sindaco non ha il diritto di interrompermi!

Presidente Oliva

Andiamo avanti con i lavori. Prego.

(Intervento fuori microfono).

Sindaco!

Consigliere Demarco

Sindaco: però si metta un po' d'accordo con se stesso e anche con la sua maggioranza, perché...

Presidente Oliva

Andiamo avanti con i lavori.

Consigliere Demarco

... se facciamo gli accessi agli atti agli uffici li oberiamo di lavoro perché ci devono rispondere, se facciamo...

(Intervento fuori microfono)

No, no: lo ha detto due minuti fa! Se facciamo le Commissioni consiliari...

Sindaco D'Alfonso

Di accesso agli atti non ho parlato.

Consigliere Demarco

Non dobbiamo fare l'accesso agli atti, perché quando abbiamo depositato, io e il Consigliere Marra...

Presidente Oliva

Allora, se posso...

Consigliere Demarco

Posso?

Presidente Oliva

Se posso fermavi un attimo?

Consigliere Demarco

Sì.

Presidente Oliva

L'importante è che rimaniamo sul punto in questione e non andiamo al di fuori.

Consigliere Demarco

Ma io stavo semplicemente parlando del parere condizionato.

Presidente Oliva

Sì, però rimaniamo sul punto.

Consigliere Demarco

Poi il Sindaco non sa che sono sessanta giorni dalla difesa, non sappiamo se gli Avvocati hanno notificato o meno e comunque può sempre intervenire una rinuncia di gravame. Ma questo giusto per dire che...

Presidente Oliva

Rimaniamo sul punto.

Consigliere Demarco

... non siamo proprio sprovveduti!

Detto ciò, rammento che il Revisore dei conti dice che bisogna... condiziona il suo parere favorevole all'inserimento di un articolo che riguardi la Carta di qualità del servizio.

Anche qui, l'articolo, dalla lettura di quello che ci viene fuori dalla Commissione presieduta dal Consigliere Guzzone, mi pare che non sia stata prevista, quindi io ritengo: 1) dal momento che lo può fare lo stesso Ente, la Carta di qualità del servizio la può fare lo stesso Ente, oppure può rapportarsi con altri Enti, tipo Regione e Provincia. La domanda è semplice. La Carta di qualità del servizio: abbiamo già fatto il raccordo? Entro quando sarà varata? Come sarà varata? Che tempi ci sono? Perché se il Revisore dei conti... ma non è solo il Revisore dei conti, perché la Carta di qualità del servizio è un back rispetto al Regolamento, no? È quello che poi alla fine, in termini di qualità, di quantità e anche di collaborazione con il territorio rispecchia i termini del servizio in generale, su cui poi dovrebbero essere anche parafrasate le tariffe. Di conseguenza la mia era più che altro una domanda e un impegno del Consiglio comunale. Carta di qualità del servizio: quando la si fa? Oppure ci sono già incontri per inserire la Carta di qualità del servizio con gli altri Enti e quindi rapportarsi ad essi? Una risposta su questo tecnicamente ritengo che dovremmo averla.

Presidente Oliva

Grazie.

Ci sono altri interventi sul punto?

Consigliere Marra

Sì, Presidente, se è possibile.

Presidente Oliva

Prego, Consigliere Marra.

Consigliere Marra

Allora, sappiamo benissimo tutti che il servizio di igiene urbana e quindi, di conseguenza, la TARI sono servizi fondamentali per ogni Comune e che la TARI rappresenta una voce molto importante del bilancio di un Ente, quindi bisogna stare molto attenti nel fare le valutazioni, anche perché stiamo parlando dei soldi dei contribuenti. Per questo ho dato uno sguardo con molta attenzione a questo Regolamento. Sono state presente come componente anche in Commissione Finanze. Devo dire che ci sono degli spunti interessanti su questo Regolamento- Però, come già detto in Commissione, siccome ci sono delle novità importante, come le ha esposte il Sindaco, mi sarei aspettato che comunque ci fosse una simulazione quantomeno sul PEF dell'anno precedente, già per capire che portata potevano avere le novità, appunto, che l'Amministrazione ha intenzione... le novità che l'Amministrazione, insomma, introdurrà.

Il responsabile Ludovico - che ringrazio - è stato molto gentile, si è reso disponibile a dare queste informazioni quanto prima, non appena saranno disponibili.

In Commissione mi sono permesso di fare due richieste di emendamento, proprio per migliorare quella parte di Regolamento che secondo me potrebbe essere migliorata, se è nelle intenzioni anche della maggioranza e riguarda il compostaggio domestico che, come diceva il Sindaco, non era presente precedentemente, non era presente nel precedente Regolamento. È prevista una riduzione per chi aderisce al compostaggio domestico del 10%. Siccome sono estremamente convinto che bisogna incentivare questa pratica del compostaggio domestico per chi ne ha la possibilità, ho proposto in Commissione l'innalzamento di questa percentuale dal 10 al 15%, anche pensando che questa eventuale riduzione in più non andrebbe a impattare su altri utenti che magari devono pagare la TARI per intero, perché facendo il compostaggio domestico comunque c'è una riduzione di produzione di organico, quindi di conferimento negli impianti e quindi un abbassamento della quota della spesa di conferimento dell'organico.

Poi un altro emendamento: avevo chiesto in Commissione di aggiungere un altro punto all'articolo i) ovvero quello di prevedere delle premialità, avevo pensato fino a un massimo di 40 euro per utenza, per ciascuna unità immobiliare eventualmente in possesso, per dei conferimenti che possono avvenire direttamente presso il CCR o, speriamo quanto prima, il CCR del territorio di Pulsano per il conferimento, appunto, di carta, cartone, plastica, vetro e metalli. Quaranta euro non così, buttati a caso, perché la media in genere della TARI che ogni utenza a Pulsano, rispetto ai componenti e rispetto alla superficie, paga è di 400/450 euro, secondo quella che è la mia conoscenza, quindi ho posto un 10% su quell'importo, fino a un massimo di 40 euro.

Sono delle misure, secondo me, che incentiverebbero gli utenti, i cittadini a praticare il compostaggio, appunto e a fare una raccolta differenziata ancora più spinta di quei materiali che sono nobili, appunto, nel loro recupero e che portano anche, non in maniera, magari, così eccessiva, ma dei risparmi o talvolta anche dei guadagni nell'esecuzione del servizio di igiene urbana.

Quindi, Presidente, se lei me lo consente, io faccio...

Presidente Oliva

Se spengono questo telefono che sta squillando, che sta dando fastidio, forse continuiamo con i lavori. Prego, Consigliere.

Consigliere Marra

Sì. Se lei me lo consente, io faccio richiesta appunto di emendamento di questi due punti, poi vediamo cosa la maggioranza ne pensa. Poi andiamo in votazione, appunto, dell'emendamento, fermo restando che condivido le preoccupazioni, legittime a mio modo di vedere, del Consigliere Guzzone, che ha espresso in maniera molto puntuale in Commissione. Quindi, se lei mi dà la possibilità, proporrei l'emendamento. Magari lo illustro.

Presidente Oliva

Io ho la necessità di chiedere al Gruppo di maggioranza se dobbiamo... (*sovrapposizione di voci*)... C'è la proposta dell'emendamento, se dobbiamo andare a discussione oppure...

Consigliere Marra

No, io lo propongo. Se voi siete d'accordo, lo votate, se non siete d'accordo, non lo votate, molto semplicemente.

Presidente Oliva

No, perché, ripeto...

Consigliere Salamida

Se posso, Presidente, in Commissione, visto che io ero come delegato...

Presidente Oliva

Io ho letto i lavori che sono stati fatti in Commissione.

Consigliere Salamida

... abbiamo già risposto al Consigliere Marra, dicendo che nel momento in cui arriverà il PEF, quindi potremo effettuare una simulazione reale... perché il PEF dell'anno scorso sarà diverso da quello di quest'anno, perché sono cambiate anche le tariffe di conferimento del secco. Facciamo finta di non sapere queste cose. Quindi abbiamo detto al Consigliere Marra che nel momento in cui faremo con l'Ufficio la simulazione, potremo tranquillamente prendere in considerazione questi emendamenti, così come modificare alcune delle nostre modifiche al Regolamento che stiamo votando stasera e che magari possiamo capire se sono realmente attuabili oppure se dobbiamo apportare alcune modifiche. Scusate la ripetizione. Quindi il Consigliere Marra la risposta l'ha avuta. L'ha avuta in Commissione.

Non gli abbiamo detto di no, gli abbiamo detto che nel momento in cui capiremo l'entità del PEF... Ripeto: bisogna stare molto attenti. E' stato su tutti i giornali: c'è un adeguamento Istat del conferimento dell'indifferenziato. Il prezzo è stato quasi triplicato, quindi il PEF dell'anno scorso, a cui fa riferimento il Consigliere Marra, sul quale voleva una simulazione, sarebbe stata una simulazione fuffa, non sarebbe servita a nulla. Quindi ci siamo riservati in Commissione, lo abbiamo anche verbalizzato, di prendere tranquillamente, favorevolmente in considerazione queste proposte nel momento in cui avremo un documento programmatico reale dei costi della TARI del paese di Pulsano. Simuliamo e, se le cose possono essere messe in Regolamento, perché no aumentare dal 10 al 15% il...

(Intervento fuori microfono).

Anche al 20, se è una cosa che si può fare senza gravare in maniera eccessiva su chi non potrà avere la compostiera in casa... porto questo esempio: ci sono persone che hanno l'appartamento e non hanno il giardino, quindi la compostiera sul balcone è un controsenso. Perché no? Però dobbiamo avere la pazienza di aspettare. È inutile apportare emendamenti a questo Regolamento quando ancora non conosciamo la reale consistenza del documento programmatico.

Presidente Oliva

Sì... No, perché ho dato un'occhiata anche alla Commissione, quindi nella Commissione sono stati inseriti punti a...

Consigliere Marra

Presidente, se posso continuare?

Presidente Oliva

Sì, prego.

Consigliere Marra

Allora: la simulazione non sarebbe stata fuffa rispetto all'anno scorso in quanto avrebbe dato quantomeno l'idea.

In merito all'aumento del secco, quello che è arrivato ad oggi è un adeguamento Istat in base ai conferimenti che il Comune di Pulsano ha effettuato presso gli impianti CISA nello specifico. La questione di Manduriamambiente, con cui c'è un contenzioso con l'AGER, ancora ce ne vuole di tempo per essere risolta, quindi non credo che sarà...

Consigliere Salamida

Posso, Consigliere?

Presidente Oliva

Un attimo, facciamo finire l'intervento.

Consigliere Marra

Scusa, però se... Sto facendo un mio intervento!

(Interventi fuori microfono)

Non credo che sarà oggetto del successivo PEF. Comunque, in virtù di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale – ripeto - propongo questo emendamento. Se la maggioranza ritiene opportuno non votarlo e ritiene opportuno prenderlo eventualmente in considerazione successivamente al 30 aprile, va bene. Io mi sento, così come fatto in Commissione, di proporre questo emendamento. È una mia proposta che ovviamente siete liberi di votare o di respingere.

Presidente Oliva

Al di là della proposta dell'emendamento, stavo vedendo il verbale della Commissione consiliare, dove quello che ha detto lei sta tutto scritto qua; e quindi c'è anche la risposta, c'è anche l'intervento della Consigliera Salamida, dove dichiara che successivamente...

Consigliere Marra

Presidente, io sto chiedendo un emendamento.

Presidente Oliva

Allora, l'emendamento lo può fare, però, siccome, ripeto, c'è stata una Commissione dove c'è tutto lì, quindi... va bene, comunque può fare la richiesta di emendamento e la mettiamo a votazione.

Consigliere Marra

Ovviamente siete comunque liberi di non votarla.

Presidente Oliva

Come no? Fa la richiesta di emendamento e mettiamo a votazione l'emendamento.

Consigliere Marra

Sì. Quindi chiedo l'emendamento dell'articolo 15, comma 2, per portare la riduzione per la pratica del compostaggio domestico dal 10 al 15%.

(Intervento fuori microfono)

Un attimo solo, perché sta segnando il Segretario.

Poi chiedo l'inserimento del comma i) all'articolo 19, così come segue... Sta segnando, Segretario, oppure poi le do direttamente...

(Intervento fuori microfono).

Va bene. "Riconoscimento di una riduzione fino a un massimo di euro 40 (sul totale dell'importo da versare) per ogni singola unità immobiliare, per le utenze domestiche che conferiscono direttamente presso il CCR le frazioni di carta, cartone, plastica, vetro e metalli, fermo restando l'organizzazione informatizzata del CCR da parte del gestore del pubblico servizio e la determinazione di un punteggio per ciascun quantitativo e ciascuna tipologia di rifiuto conferito presso il CCR. Le modalità di conferimento e di attribuzione del punteggio saranno determinate con apposito atto".

Quindi questa è la richiesta di emendamento su due articoli. Se il Presidente la vuole porre in votazione?

Presidente Oliva

Se può dare questa documentazione, così la rileggo così com'è?

Allora, per quanto riguarda l'emendamento del Consigliere Marra, all'articolo 15, comma 2: "per innalzare la percentuale di riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico dal 10 al 15%".

Inoltre chiede l'inserimento di comma, articolo 19, così come segue: "Riconoscimento di una riduzione fino a un massimo di euro 40 per le utenze domestiche".

Quindi mettiamo a votazione questo emendamento. Favorevoli?

Consigliere Di Lena

Ci si può esprimere adesso o dopo?

Presidente Oliva

Adesso, prego.

Consigliere Di Lena

Con un lavoro fatto insieme ai colleghi dell'opposizione... quindi ringrazio anche tutti i colleghi, compreso il proponente, Consigliere Marra. Sono felice del lavoro che è stato fatto in maniera propositiva per il bene del paese, perché alla fine, così come avviene in tanti altri paesi limitrofi, serve anche incentivare dei bonus di premialità ed è giusto che ci devono essere anche dei meriti per chi fa una corretta raccolta differenziata e non soltanto deterrenti. Serve anche incentivare, sensibilizzare. Quindi sono felicissimo, non felice, strafelice, comunque vada l'esito del voto della maggioranza, di questa proposta. Finalmente dopo... io sto dal 2013 in Consiglio comunale. Dal 2013 ad oggi finalmente si sta cominciando a fare un'opposizione costruttiva, veramente costruttiva. Sono felicissimo, sono soddisfatto. Questa è soddisfazione politica, perché io in tredici anni... c'era il Consigliere D'Amato con me, c'era... chi stava con me? C'era Annese, c'era Lippolis in opposizione con me. Non abbiamo mai fatto emendamenti costruttivi come in questo lavoro che è stato fatto con responsabilità, per aiutare realmente i cittadini. Quindi felicissimo di quella modifica portata all'articolo 19 e felicissimo anche della modifica fatta per il discorso del... sia per i cittadini che vanno a conferire nel CCR, che saranno premiati, ovviamente con l'auspicio che si scarichino facilmente i contenitori che stanno presso il CCR, perché spesso sono sempre saturi, quindi la gente va e viene, va e viene e la gente se ne va in escandescenza... tanti cittadini mi segnalano proprio dei disservizi dei contenitori presso il CCR e quindi la gente è molto ma molto inviperita con il Comune per come sta gestendo il Settore Ambiente.

Sono felice, invece, anche per chi ha una compostiera e ha dei giardini. È giusto che debba avere... perché lì ci vuole molta pazienza, devi comprare un liquido per cercare di dissolvere i prodotti organici più di grandi dimensioni, devi prenderti cura del giardino, ci vuole pulizia, perché quella puzza pure. Quindi ci vuole cura ed è giusto che il cittadino, che magari è un ambientalista... magari loro, di sinistra, li conoscono di più, io non ne conosco assai di persone ambientalista. Ne conosco poche. Forse tu, Emiliano, ne conosci un po' di più di ambientalisti che hanno la compostiera, io ne conosco di meno, perché è un elettorato, purtroppo, che non è il mio. Quello è il tuo elettorato. Quindi penso che tu dovresti votarlo favorevolmente questo emendamento, perché va incontro anche al tuo elettorato.

Di conseguenza sono felice di questo emendamento e felice di una politica fatta a fianco ai cittadini e non minacciandoli di sanzioni. Questa è la soddisfazione. È una goduria politica, questa. Cioè, è come se stessi amministrando in Regione Puglia con questa cosa qua, per la felicità.

Presidente Oliva

Consigliere, hai espresso sei/sette volte la tua felicità e quindi...

Consigliere Di Lena

Felicità, felicità, felicità. Si vive anche di... in politica si vive anche di queste cose.

Presidente Oliva

Diciamo che la tua felicità... *(sovrapposizione di voci)*... hai parlato di tutti e due gli emendamenti.

Consigliere Di Lena

Lei è esperto, è più esperto di me in battaglie, quindi...

Presidente Oliva

No, nessuna battaglia.

Consigliere Di Lena

Lei è più esperto di me.

Presidente Oliva

Nessuna battaglia.

Consigliere Di Lena

Quindi bravo. Bravi bravi bravi l'opposizione.

Presidente Oliva

Complimenti.

Se ci sono degli interventi... Prego, Sindaco.

Sindaco D'Alfonso

Allora, io faccio l'intervento sia per l'emendamento e poi anche, se siete d'accordo il resto della maggioranza, su dichiarazione di voto per il Regolamento, così abbreviamo i termini.

Anche io sono felicissimo, perché questa immagine con la bottiglia dell'acqua davanti – eccola! – e con il cappotto non infilato nelle maniche, mi dà l'impressione di avere di fronte la Madonna di Lourdes. Effettivamente...

(Intervento fuori microfono)

Effettivamente...

Presidente Oliva

Dai, andiamo avanti con i lavori. Ogni tanto bisogna...

(Intervento fuori microfono).

Sindaco D'Alfonso

Stavo facendo un complimento.

(Intervento fuori microfono).

Presidente Oliva

Andiamo avanti con i lavori, dai.

(Intervento fuori microfono).

Andiamo avanti con i lavori, dai. Ogni tanto bisogna sdrammatizzare, dai.

Sindaco D'Alfonso

Era l'immagine...

Presidente Oliva

Rendiamo questo Consiglio comunale un po' ... Prego.

Sindaco D'Alfonso

Era l'immagine di questo mantello a mo' di Madonna di Lourdes, con l'acqua santa davanti, perché effettivamente i miracoli esistono. I miracoli esistono. Quando lei è calma, è una sorta di miracolo e quindi... ecco, vede? Ci tenevo. Questa immagine mi rimarrà impressa per tutta la notte. Non ci posso fare niente, le chiedo scusa, ma mi piace... mi piace.

Allora, io per quanto riguarda il discorso del maquillage che diceva lei prima, Consigliere Di Lena, la casa l'ho trovata. Quando ho deciso di scendere in politica la casa l'ho trovata, sono stato accolto benissimo. La mia casa si chiama "Destinazione Pulsano", che a lei piaccia o che non piaccia.

(Intervento fuori microfono).

La casa dove lei voleva esserci, ma purtroppo non c'è spazio per lei in questa casa. Non c'è mai stato spazio per lei.

(Intervento fuori microfono).

Presidente Oliva

Consigliere... Consigliere.

Sindaco D'Alfonso

Io ho solo ringraziato...

(Intervento fuori microfono).

Presidente Oliva

Consigliere Di Lena, faccia finire l'intervento.

Sindaco D'Alfonso

Io devo ringraziare solo una persona. Devo ringraziare l'Assessore Annese che fece saltare quell'appuntamento il 3 marzo del 2023, quando era in programma un'eventuale entrata sua, personale nella lista "Destinazione Pulsano". Grazie, Assessore Annese, per aver fatto saltare quell'appuntamento. Questo è l'unico ringraziamento che devo fare.

Il maquillage lo ha fatto lei. Lo ha fatto lei prima con l'estrema sinistra, poi è passato... si è candidato...

(Intervento fuori microfono).

Presidente Oliva

Consigliere Di Lena, faccia finire l'intervento!

Sindaco D'Alfonso

... con una lista di centrosinistra, poi si è candidato... poi è entrato nella Lega Nord...

(Intervento fuori microfono).

Presidente Oliva

Faccia finire!

Sindaco D'Alfonso

Nella Lega Nord perché voleva entrare...

(Intervento fuori microfono).

Presidente Oliva

Consigliere Di Lena... Consigliere Di Lena...

(Intervento fuori microfono).

Consigliere Di Lena... Consigliere Di Lena...

Sindaco D'Alfonso

Poi è entrato nella Lega Nord perché voleva entrare nella Giunta Lupoli.

(Intervento fuori microfono)

Poi è entrato in una lista...

(Intervento fuori microfono)

È entrato in una...

Presidente Oliva

Allora, lei, quello che ha detto stasera è da denuncia e lo sa! È da denuncia. Siccome ci sono le registrazioni...

Sindaco D'Alfonso

Se lo denuncio, poi lo devo difendere, dopo!

Presidente Oliva

Siccome ci sono le registrazioni, ti invito a rimanere...

Sindaco D'Alfonso

Lo devo difendere gratis. Non c'è bisogno.

Presidente Oliva

Fai a finire al Sindaco ed evitiamo di dire determinate cose. Non facciamo determinate affermazioni. Dai!

Sindaco D'Alfonso.

Devo rispondere. Il maquillage? Il maquillage lo hai fatto tu. Lo hai fatto tu il maquillage, perché nel momento in cui passi dal dall'estrema sinistra, poi vai al Partito Democratico, poi...

(Intervento fuori microfono).

Presidente Oliva

Consigliere Di Lena...

(Intervento fuori microfono).

Consigliere, non ci interessa né il voto né... *(sovrapposizione di voci).*

Sindaco D'Alfonso

... sei entrato nella lista di Forza Italia, poi sei passato alla Lega Nord e volevi entrare nell'Amministrazione Lupoli. Insomma, Angelo, dai, non diamo lezioni!

Ma passiamo ad argomenti più seri.

Presidente Oliva

Finiamo. Passiamo al punto.

Sindaco D'Alfonso

Passiamo ad argomenti più seri.

Per quanto riguarda la Carta della qualità, il Revisore fa un appunto che non c'entra proprio nulla. Intanto ripeto per l'ultima volta, poi non mi dilungherò più, non esiste il parere condizionato. Noi non ci facciamo condizionare politicamente da quello che dice il Revisore. Il Revisore deve esprimere un suo parere e basta sulla legittimità di questo Regolamento ai fini contabili. E basta, non deve entrare in altri tipi di discorsi. La Carta della qualità è soltanto il documento che viene redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati,

cioè è quel documento che è volto alla tutela dei consumatori. Va incontro alle esigenze dei consumatori, cioè degli utenti e controlla, ha una specie di controllo sul gestore che non ha nulla a che vedere con il Regolamento TARI. Poi nel Regolamento viene richiamata una delibera Arera, la numero 444 del 31 ottobre 2019, che viene richiamata dal Regolamento stesso. Questa delibera è: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, atta fa introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l’utenza per il servizio integrato e di gestione dei rifiuti. Che poi vogliamo chiamarla “Carta di qualità dei servizi”, quella eventualmente la potremmo anche decidere di fare dopo, ma non è opportuno adottare una Carta di qualità dei servizi preventivamente rispetto all’approvazione di un nuovo Regolamento TARI.

Per quanto riguarda invece l’emendamento proposto dal Consigliere Marra, noi abbiamo fatto già uno sforzo notevole inserendo il 10% di riduzione per coloro che adotteranno all’interno della propria abitazione... devono avere anche, tra l’altro, il giardino privato. Il 10% perché partiamo sempre dal presupposto che la tassa deve andare a coprire il costo del servizio; quindi, io posso chiedere un tot di tassa e quel tot deve essere pari pari al costo del servizio che io, come Ente, devo andare a sostenere per l’anno in corso.

Quindi giustamente, come diceva la Consigliera Salamida, se noi non abbiamo il PEF, non possiamo sapere quanto ci costerà nel 2024 e non possiamo azzardarci con riduzioni esponenziali e quindi portare le riduzioni da zero, perché la riduzione per chi aveva il compostaggio domestico fino all’altro ieri non esisteva... noi adesso l’abbiamo introdotta, però non possiamo portarlo direttamente subito al 50 per cento, al 40 per cento. Io lo porterei come a Crispiano. A Crispiano sapete quant’è la percentuale? Il 70 per cento di riduzione, ma Crispiano ci è arrivata dal 2019 in poi con un percorso graduale. Poi bisogna fare sempre i conti con il costo che sarà del servizio di raccolta dei rifiuti di igiene urbana per l’anno 2024. Perché se io prevedo una riduzione anche del 40 per cento, del 50 per cento per chi fa il compostaggio domestico, è ovvio che quel costo, quella tassa la devo recuperare. La devo recuperare da altri soggetti. Quindi chi vive in un condominio e non potrà fare il compostaggio domestico perché non ha un giardino, ovviamente sarà penalizzato, perché per far godere di una maggiore riduzione chi fa il compostaggio domestico, devo andare a penalizzare in una maniera più notevole chi invece il compostaggio domestico non lo fa. È questa la verità.

Per quanto riguarda, invece, la riduzione di 40 euro per chi conferisce direttamente nel CCR carta, metalli, eccetera, noi non siamo organizzati come CCR per poter far fronte a un servizio del genere, perché bisognerebbe assumere più personale nel CCR.

Togliere il personale della strada per portarlo al CCR significa andare a penalizzare poi il servizio di raccolta porta a porta, perché ovviamente al CCR, se si presentano 500 persone al giorno con la carta, con la plastica, con i metalli, devono essere accolte, non possono fare le file chilometriche.

Cerchiamo di essere pratici, non possono fare le file chilometriche e aspettare due ore e mezza il proprio turno per poter conferire, perché poi c’è bisogno non solo del dipendente della ditta che prenda quei rifiuti e li metta nel cassone giusto, perché sappiamo che il cittadino non può autonomamente andare a scaricare nel cassone giusto, ma è opportuno anche che ci sia un altro dipendente che segni il nominativo, nome, cognome, codice fiscale o il numero di iscrizione al Registro TARI di quel cittadino che ha conferito. Quindi serve più materiale umano da portare al CCR e i dipendenti che abbiamo alla

ditta quelli sono. Andarli a mettere al CCR significa toglierli dalla strada e toglierli dal servizio porta a porta; quindi per questo non siamo effettivamente ancora organizzati.

Quindi non può trovare accoglimento né l'emendamento sull'aumento della riduzione dal 10 al 15% per il compostaggio domestico né della riduzione di 40 euro per chi conferisce direttamente alcuni tipi di rifiuti presso il CCR. Il voto della maggioranza sarà sfavorevole per gli emendamenti proposti dal Consigliere Marra, mentre sarà favorevole per l'approvazione del Regolamento.

Presidente Oliva

Grazie, Sindaco.

Consigliere Marra

Presidente, giusto venti secondi a chiusura.

Allora, per quanto riguarda il compostaggio domestico certamente, come ho detto nell'intervento, chiaramente accetto la presa di posizione della maggioranza. Per l'amor di Dio! Però il mio parere è che comunque praticando il compostaggio domestico si evita di conferire l'organico... c'è un minore, seppure in minima parte, conferimento di organico all'impianto, quindi una minore spesa. Quindi non andrebbe a colpire altri contribuenti.

Per quanto riguarda invece l'altra cosa, l'ho detto nell'emendamento, è chiaro che ci vuole un progetto e un'informatizzazione dei CCR, che ormai è prevista in quasi tutte le procedure di gara che vengono fatte sul territorio, dove appunto si registrano gli accessi degli utenti e i conferimenti degli utenti. Quindi non sarebbe difficilissimo perché già si dovrebbe fare all'interno del Centro di Raccolta una registrazione degli utenti che entrano e dei conferimenti che vengono effettuati; ma questo è un mio punto di vista e comunque accetto la presa di posizione della maggioranza.

Presidente Oliva

Grazie, Consigliere Marra.

Consigliere Di Lena

Presidente, la dichiarazione di voto.

Presidente Oliva

Di nuovo?

Consigliere Di Lena

No: era l'intervento prima, dai.

Presidente Oliva

Se hai detto sette volte che sei soddisfatto dell'emendamento...

Consigliere Di Lena

No, non mi sono espresso.

Presidente Oliva

Penso che la soddisfazione è come se hai detto che sei d'accordo, che sei favorevole all'emendamento del Consigliere Marra.

Consigliere Di Lena

Non mi sono espresso ancora. Se mi fai esprimere, ti dico come voto.

Presidente Oliva

Prego, ti do la parola.

Consigliere Di Lena

Grazie, Presidente.

Allora, in riferimento alle modifiche fatte dal collega Marra e in risposta al Sindaco ho da fare alcune obiezioni.

Punto 1: piuttosto voi accettate le file all'Ufficio Tributi per tutti i contribuenti che ricevono cartelle pazze, ma non accettate, invece, le file al CCR.

Presidente Oliva

Consigliere Di Lena!

Consigliere Di Lena

Lì le file si accettano per tutti i cittadini.

Presidente Oliva

Consigliere Di Lena, faccia la dichiarazione di voto.

Consigliere Di Lena

Fammi fare le considerazioni politiche.

Presidente Oliva

Ho capito, ma qua siamo in dichiarazione di voto.

Consigliere Di Lena

Quindi le file, come le truppe cammellate di tanti cittadini che vengono da Taranto e dalla provincia per pagare le tasse che hanno già pagato, le accettate, quel tipo di file. Quel tipo di file sono belle, quel tipo di file, vi piacciono. Anche alla popolazione piacciono quel tipo di file all'ufficio; mentre le file per far sì che un diritto di una persona attiva civicamente, che fa la raccolta differenziata e vuole essere premiata con appositi bonus premialità, visto che la TARI più alta che sta in tutta la Provincia è quella di Pulsano e quindi vuole avere un premio, come si fa purtroppo con i ragazzi che hanno problemi... tu devi dare anche un incentivo per poter produrre e anche il cittadino comune, che è meno sensibile rispetto a un cittadino che ha delle disabilità, è sensibile anche a queste tematiche. Quindi si dà prima il... tu devi dare il cioccolatino al cittadino per accontentarlo, se vuoi che paga la tasse. Lo devi accontentare, devi dare il giusto servizio al cittadino. Io ragiono così. Quindi la fila lì non è giusta, mentre invece l'emendamento del collega è un emendamento costruttivo. Ci abbiamo lavorato insieme col collega Marra e sono felice di questo emendamento. Va sulla giusta direzione questo, perché bisogna non punire soltanto il cittadino, ma bisogna anche accarezzarlo, se si vuole far diventare Pulsano paese turistico. Non bastano soltanto le opere di urbanizzazione, le opere urbanistiche, l'edilizia. Si vive anche di etica, di morale, di principi. Cioè, non siamo in un paese di menomati; Pulsano è un paese molto intelligente, di persone attive che hanno un cuore, hanno un'anima, hanno dei valori e bisogna anche crescere dentro di noi e non soltanto... non è che soltanto un mattone messo in piazza fa sì che l'Amministrazione è diversa da quelle passate. Serve anche innalzare il livello civico, alzare il livello della trasparenza, dare il *bonus* di premialità ai cittadini, se vogliamo far diventare Pulsano un paese competitivo come il resto delle Province. Non serve, quindi, il mattone, l'albero che si abbatte davanti alle attività commerciali per premiare qualcuno e andare contro qualcuno...

(Intervento fuori microfono)

Presidente Oliva

Consigliere...

Consigliere Di Lena

Fammi parlare... *(sovrapposizione di voci)*.

Presidente Oliva

Faccia la dichiarazione di voto! Dopodiché domani mattina si faccia il giro del paese e venga in Comune a chiedere spiegazioni su queste cose! È vero che è vero, dai, però a tutto c'è un limite! Dai!

Consigliere Di Lena

Bisogna accettarle, bisogna accettarle.

Presidente Oliva

Non usciamo al di fuori del punto, dai! Te lo chiedo per... come te lo devo chiedere?

Consigliere Di Lena

Quindi non si vive soltanto...

Presidente Oliva

Se tu mi dici: "utilizza questo termine per chiedermi", io lo utilizzo, però basta, dai! Basta!

Consigliere Di Lena

Non si vive soltanto, quindi, di piccoli interventi ordinari spacciati per favori. Si vive anche di queste cose, di bonus premialità, anche per agevolare il cristiano che vive a Milano e che ha la casa qua. Io voglio agevolare un milanese, non al pulsanese.

Consigliere Salamida

Quando sarai eletto in maggioranza lo farai!

Presidente Oliva

Allora, facciamo finire...

Consigliere Di Lena

Non voglio stare in maggioranza. Non questa maggioranza non voglio stare.

Presidente Oliva

Facciamo finire l'intervento.

Consigliere Di Lena

Non faccio promesse io da solo.

Presidente Oliva

Faccia... faccia...

Consigliere Di Lena

Quando si fanno le promesse, bisogna parlare con gli altri. Il vostro Sindaco non ha parlato con gli altri.

Presidente Oliva

Faccia la dichiarazione di voto!

Consigliere Di Lena

Vi ha preso in giro.

Presidente Oliva

Faccia la dichiarazione di voto, per cortesia!

Consigliere Di Lena

Allora, quindi prima di parlare informati... prima. Abbi l'umiltà di parlare, prima...

Presidente Oliva

Faccia la dichiarazione di voto.

Consigliere Di Lena

... e poi parli. Informati!
Stavo dicendo, quindi...

Presidente Oliva

Faccia la dichiarazione di voto!

(Intervento fuori microfono)

Consigliera Salamida, per favore, lo faccia finire di parlare!

Consigliere Di Lena

In base all'articolo 19, inoltre, devo fare... devo dire anche...

Presidente Oliva

Chiaramente anche questa volta poi mi andrò a leggere il verbale di tutto quello che hai detto... anche questa volta!

Consigliere Di Lena

Tutto, tutto puoi dire.

Presidente Oliva

E mi fermo qua!

Consigliere Di Lena

Tutto puoi dire. Puoi scrivere tutto, puoi scrivere tutto.

Presidente Oliva

E mi fermo qua! Anche questa volta andrò...

Consigliere Di Lena

Dormo sereno e tranquillo.

Presidente Oliva

... leggerò il verbale e prenderò le mie decisioni, anche questa volta.

Consigliere Di Lena

Sto tranquillo. Sto tranquillissimo io. Le minacce sue lo sa cosa mi fanno a me?

Presidente Oliva

Nessuna minaccia! No...

Consigliere Di Lena

Se mi porta in Tribunale, lei...

Presidente Oliva

Nessuna minaccia!

Consigliere Di Lena

... che fa il giustizialista... il giustizialista.

Presidente Oliva

Nessuna minaccia.

Consigliere Di Lena

Lei che fa il sindacalista...

Presidente Oliva

Allora, togliete la parola, il microfono. Prego, si segga. Andiamo avanti con i lavori.

(Intervento fuori microfono).

Andiamo avanti con i lavori.

(Intervento fuori microfono).

Basta! Andiamo avanti con i lavori. Quindi...

(Intervento fuori microfono)

Andiamo avanti con i lavori.

Quindi mettiamo a votazione il punto e andiamo avanti con i lavori. Basta.

(Intervento fuori microfono)

Le tolgo la parola.

(Intervento fuori microfono)

Basta! Le ho tolto la parola.

(Intervento fuori microfono)

Le ho tolto la parola! Prego, si segga. Non deve finire di parlare perché lei oggi di tutto ha parlato meno che dei punti all'ordine del giorno. Lei di tutto...

(Intervento fuori microfono)

Io? Ti devo dire di che cosa devi parlare, sì! Perché, siccome non lo sai, te lo devo dire io. Siccome non lo sai, te lo devo dire io. Allora studiate il Regolamento.

(Intervento fuori microfono)

Non sono intelli... non mi ritengo intelligente. Forse lei si ritiene intelligente e non lo è! È chiaro? Dopodiché andiamo avanti con i lavori e mettiamo in punto a votazione.

(Intervento fuori microfono)

Spegnete il microfono!

Mettiamo il punto a... gli emendamenti del Consigliere Marra. Allora, li divido tutti e due gli emendamenti.

Quindi il primo emendamento è l'articolo... Assente il Consigliere Emiliano D'Amato.

Mettiamo il primo emendamento a votazione, l'articolo 15, comma 2: "per innalzare la percentuale delle riduzioni TARI per la pratica del compostaggio domestico dal 10 al 15%".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'emendamento numero 1 presentato dal Consigliere Marra, che viene respinto avendo riportato n. 4 voti favorevoli, n. 1 astenuto e n. 11 voti contrari su n. 16 Consiglieri presenti.

Presidente Oliva

Il primo emendamento è respinto.

Passiamo al secondo emendamento: “inserimento al comma i), all’articolo 19, come segue: riconoscimento di una riduzione fino a un massimo di 40 euro per le utenze domestiche, per ogni singola unità immobiliare, che conferiscono direttamente presso il CCR le frazioni di carta, cartone, plastica e vetro, fermo restando l’organizzazione informatizzata del CCR.”.

Mettiamo a votazione.

(Intervento fuori microfono)

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l’emendamento numero 2 presentato dal Consigliere Marra, che viene respinto avendo riportato n. 4 voti favorevoli, n. 1 astenuto e n. 12 voti contrari su n. 17 Consiglieri presenti.

Presidente Oliva

Mettiamo a votazione il secondo punto. Favorevoli?

Consigliere Di Lena

La dichiarazione di voto che non ho fatto prima.

Presidente Oliva

Non c’è nessuna dichiarazione. L’hai già fatta.

(Intervento fuori microfono).

Favorevoli? Favorevoli su questo punto?

(Intervento fuori microfono).

Favorevoli su questo punto?

(Intervento fuori microfono).

Favorevoli su questo punto?

Consigliere Di Lena

Al primo l’ho fatta, al secondo no.

Presidente Oliva

Al primo l'hai fatta? Come no?

(Intervento fuori microfono).

Prego.

Consigliere Di Lena

Quindi, nell'articolo 19, inoltre, ho notato anche che... ho notato anche che il Sindaco praticamente dice che non c'è adeguato personale per fare la richiesta, che abbiamo sottoposto attraverso il Consigliere Marra, di avere dei bonus di premialità a chi porta i rifiuti (plastica, carta, eccetera, vetro), presso il CCR. Questa è una grande bugia perché il personale c'è, ci sono anche dei volontari, si possono fare dei progetti, ci sono tanti... perché ho visto il verbale della Commissione e le questioni che ha sottoposto il collega Marra e ho notato che si sono riscontrate anche persone volontarie che possono tranquillamente avvicinarsi e dare una mano. Allora si fanno dei contratti, dei servizi civici, magari un amministratore comunale può avvicinarsi, può dare una mano.

Presidente Oliva

Cioè, persone volontarie che possono andare a lavorare lì dentro?

Consigliere Di Lena

Si fa un bando di servizio civile; non lo so. Si fa... si fa...

Presidente Oliva

Persone volontarie che possono andare a lavorare lì dentro?

Consigliere Di Lena

Le persone che stanno usufruendo del...

Presidente Oliva

Devo parlare da sindacalista o da Presidente?

Consigliere Di Lena

Le persone che stanno usufruendo...

Presidente Oliva

Persone volontarie per andare a lavorare lì dentro? Okay.

Consigliere Di Lena

Non lo so, fate un bando, qualcosa.

Presidente Oliva

No, perché poi, alla fine, se mi tiri dentro, te lo devo...

Consigliere Di Lena

Il personale c'è.

Presidente Oliva

Continua, dai.

Consigliere Di Lena

Il personale si può sfruttare, il personale per utilizzarlo per fare, giustamente il bonus di premialità.

Consigliere Salamida

Presidente "sfruttare". La parola "sfruttare".

Presidente Oliva

"Utilizzare", non "sfruttare".

Consigliere Di Lena

Utilizzare, utilizzare. Sfruttare, utilizzare, scusate. State attenti sempre ai puntini e virgola voi, poi le cose... Poi le marchette vostre... *(sovrapposizione di voci)*.

Consigliere Salamida

Sei tu l'esperto delle marchette!

Consigliere Di Lena

.... (*sovrapposizione di voci*)... Io non faccio marchette.

Presidente Oliva

Facciamo fare la dichiarazione di voto, per cortesia.

Consigliere Di Lena

Non governo io! Tu governi.

(*Intervento fuori microfono*).

“Marchette” significa “*bonus*”, non offesa.

(*Intervento fuori microfono*)

No, come... a livello nazionale, con i... (*sovrapposizione di voci*)... dai, non è...

Presidente Oliva

Consigliera Salamida, tanto poi anche questa volta faremo...

Consigliere Di Lena

“Marchetta” nel senso di “*bonus*”.

Consigliere Salamida

Poi andremo avanti e vedremo.

(*Intervento fuori microfono*).

Presidente Oliva

Consigliera Salamida, anche questa volta faremo classica letterina.

Consigliere Di Lena

Non dico più “marchetta”.

Presidente Oliva

Facciamo finire di parlare.

Consigliere Salamida

Evidentemente lei è abituato a certe persone.

Consigliere Di Lena

No, ma...

Presidente Oliva

Anche questa volta faremo la letterina, quindi faccia finire il Consigliere, dai.

Consigliere Di Lena

“Bonus ” significa, “bonus”. Dai, ragazzi! Dai, veramente?

Presidente Oliva

Finisci.

Consigliere Di Lena

Bonus, bonus.

Presidente Oliva

Finisca l'intervento.

Consigliere Di Lena

A livello nazionale chiamo “marchetta” gli aiuti che si danno ai cittadini. Madonna mia! Quello!

Presidente Oliva

Finisca, per cortesia, l'intervento.

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Di Lena

Ma non sto dicendo niente; mica voglio offendere nessuno. Ci mancherebbe!
Allora, si utilizza il personale...

Presidente Oliva

Qua nessuno...

Consigliere Di Lena

E si utilizza del personale...

Presidente Oliva

Anche personalmente utilizzo dei termini che a volte sbaglio, anche in trasmissione e che sto pagando le conseguenze, ma quando uno sbaglia, sbaglia. Io in questo momento sto pagando delle conseguenze per una dichiarazione fatta a RAI 3 la settimana scorsa. Le sto pagando amaramente e ho sbagliato a fare quelle dichiarazioni.

Consigliere Di Lena

Va bene, perché? Ma mica avrà...

Presidente Oliva

Stessa cosa lei sta facendo in questo momento. Utilizza dei termini... *(sovrapposizione di voci)*...
Utilizza dei termini che devi utilizzare.

Consigliere Di Lena

Sei una persona rispettosa, Gennaro, al di là che hai sbagliato. Che c'entra?

Presidente Oliva

No, no, non si tratta...

Consigliere Di Lena

Mica...

Presidente Oliva

Non si tratta...

Consigliere Di Lena

Dai!

Presidente Oliva

Però quando uno sbaglia deve ammettere di aver sbagliato... o no?

Consigliere Di Lena

Ma abbiamo sbagliato tutti e due stasera, dai.

Presidente Oliva

Siamo in un Paese democratico? Dopodiché...

Consigliere Di Lena

Tutti e due abbiamo sbagliato... (*sovrapposizione di voci*).

Presidente Oliva

No. Allora... allora, io già ti sto avvisando che, per l'ennesima volta, scriveremo la letterina. Dopodiché finisce l'intervento.

Consigliere Di Lena

Allora, stavo dicendo quindi, da questo punto di vista occorre, secondo me, implementare il personale per la distribuzione, quindi per cercare di dare dei *bonus* di premialità a tutti coloro quali hanno voglia di andare presso il CCR a conferire rifiuti. Se si può risparmiare quaranta euro sulla bolletta, perché no? I cittadini hanno diritto anche a questo. Anzi, io direi di più: premiarli anche in base a quanto portato. Quindi se è un quintale dare quaranta euro, se sono tre quintali di plastica fare cento euro di sconto. Questo significa collaborare con i cittadini, non tartassarli e basta.

Quindi, per tutte queste cose, voto a favore di questo emendamento. Grazie.

Presidente Oliva

Ho detto il secondo emendamento. Ci sediamo? Prego, Sindaco. Allora, mettiamo a votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'emendamento numero 2 presentato dal Consigliere Marra, che viene respinto avendo riportato n. 5 voti favorevoli e n. 12 voti contrari su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Portiamo l'intero punto dell'ordine del giorno a votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 12 voti favorevoli, n. 5 voti contrari su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Immediata eseguibilità.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 12 voti favorevoli, n. 5 voti contrari su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Non so se... mi rivolgo ai Vigili Urbani. Non so se c'era una persona nel pubblico che stava facendo dei video. Se potete prendere le generalità di questa persona – quella che è uscita adesso – in modo da... chissà, poi questo video esce... sappiamo chi ha fatto uscire il video da questi lavori. Prendiamo le generalità.

(Interventi fuori microfono).

Passiamo al settimo punto...

(Interventi fuori microfono)

Passiamo al settimo...

(Interventi fuori microfono)

Per favore, andiamo avanti con i lavori!

(Intervento fuori microfono)

Assessore Luongo, andiamo avanti con i lavori! Andiamo avanti con i lavori.

(Interventi fuori microfono)

Assessore! Allora, andiamo avanti con i lavori.

(Interventi fuori microfono)

